



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Rapporto sulla visita nella

Regione Liguria

(17 – 21 ottobre 2016)

Contesto generale della visita

Come è noto, attualmente le Regioni Basilicata, Calabria e Liguria nonché la Provincia autonoma di Trento non hanno approvato una legge istitutiva della figura di garanzia per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. In alcuni casi tuttavia la discussione è stata aperta nelle sedi istituzionali deputate all'approvazione sulla base di proposte di legge presentate da singoli componenti o gruppi politici di appartenenza.

L'assenza di tali figure determina per il Garante Nazionale la necessità di dare priorità, nella propria programmazione di visite regionali a quei territori dove non sia possibile il riferimento a presidi di garanzia locale. In Liguria l'organismo di garanzia è essente non solo nell'ambito regionale ma anche a livello comunale nelle città che ospitano strutture private della libertà personale.

Per questo motivo, il Garante Nazionale ha scelto la Liguria come regione in cui effettuare una visita dal 16 al 21 ottobre 2016.

La sua caratteristica di regione di frontiera si ripercuote in maniera forte sull'ambito della privazione della libertà. Nei sei Istituti di detenzione per adulti la presenza di stranieri è molto alta (in qualche caso oltre il 52%), con una serie di conseguenti problematiche che caratterizzano la vita degli Istituti stessi e la gestione delle persone. Questo aspetto connota in modo peculiare anche gli altri luoghi di privazione della libertà, come le camere di sicurezza delle Forze di Polizia. Inoltre, eventi recenti che tuttavia acquistano una rilevanza non congiunturale ma strutturale pongono il territorio ligure come zona esposta alle criticità che le rinnovate barriere di confine hanno fatto emergere in più parti del nord della penisola italiana. Ne è testimonianza l'insediamento di protezione e accoglienza temporanea gestito dalla Croce Rossa Italiana nel territorio di Ventimiglia che, pur non essendo formalmente luogo privato della libertà, ne restringe l'espressione a un livello tale da aver fatto ritenere al Garante Nazionale il proprio dovere di effettuare una visita specifica in loco.

Ma la dimensione di frontiera coinvolge anche il personale: sono molti gli operatori che provengono dal sud del Paese e, nel caso degli agenti di Polizia penitenziaria, che vivono nelle caserme per periodi anche lunghi, in luoghi non sempre in grado di garantire uno standard dignitoso. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, è forte l'esigenza di trasferimento verso i luoghi d'origine e la ricerca di vie possibili per un'assegnazione altrove.

Si concentrano poi attualmente in Liguria una serie di carenze che richiedono un comune impegno per un'urgente risoluzione.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- **Manca il Garante Regionale** e – come già detto - manca anche la legge istitutiva. Per tale motivo nel corso della visita si sono svolti diversi incontri istituzionali con le Autorità competenti finalizzati a sollecitare l'approvazione di una legge regionale.
- **Manca di fatto il Provveditore** dell'Amministrazione penitenziaria per Liguria-Piemonte-Val d'Aosta essendo la funzione temporaneamente condivisa con quella di Provveditore per la Lombardia.
- **Manca il Presidente del Tribunale di sorveglianza.** Il cambio al vertice del Tribunale unito a persistenti carenze di organico tra i Magistrati determina la verificata difficoltà ad adempiere alla funzione prevista dall'art. 69 comma 1 e 2 dell'Ordinamento penitenziario¹ (d'ora in avanti o.p.) e art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento² (d'ora in avanti r.e.) si risente pesantemente negli Istituti.
Peraltro dal controllo della documentazione in taluni Istituti si registra, forte criticità relativamente all'esercizio del potere di vigilanza da parte del Magistrato di sorveglianza (ad es. a Sanremo a un anno dalla nomina il Magistrato di sorveglianza designato non si era ancora recato in visita all'Istituto).
- **Manca infine la Residenza per le misure di sicurezza psichiatriche (REMS).** In attesa della ristrutturazione della struttura di Calice, è prevista l'apertura di una REMS provvisoria presso Villa Caterina a Genova Pra', ma anche quest'ultima non era ancora funzionante nei giorni della visita.

La Regione, tuttavia, offre il quadro di una società attiva e di una alta professionalità e volontà di collaborazione. Infatti:

- **Il Terzo Settore nell'ambito della giustizia è molto presente e strutturato in rete.** La Regione Liguria, prima tra le Regioni italiane, ha attivato nel 2013 i patti di sussidiarietà, che consentono una valorizzazione del Terzo Settore e un'azione coordinata, sulla base di una visione condivisa delle necessità e dell'uso delle risorse.
- **Le Istituzioni incontrate dalla delegazione si sono mostrate sensibili, attente e collaborative.** Ciò rende il Garante Nazionale fiducioso della possibilità di proseguire un rapporto positivo e costruttivo.

¹ Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

² Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

INDICE DELLE PARTI TEMATICHE DEL PRESENTE RAPPORTO

1. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI REGIONALI E RELATIVE RACCOMANDAZIONI

2. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

RACCOMANDAZIONI CIRCA CRITICITÀ D'ORDINE GENERALE RISCOSE

2 A Diritto a comprendere e a conoscere

2 B Misure di reinserimento sociale e peculiarità detenuti stranieri

2 C Diritto di religione e di professione di fede

2 D Responsabilità di osservazione diretta della vita all'interno delle sezioni detentive

2 E I trasferimenti

2 F Dignità e formazione del lavoratore

2.1 CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI (sezioni I, VI e Centro clinico)

2.1.1 Strutture e loro uso

2.1.2 Qualità della vita detentiva

2.1.3 Sicurezza

2.1.4 Eventi critici

2.1.5 Tutela salute

2.1.6 Cura e tutela dei soggetti con disagio mentale

2.1.7 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

2.2 CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA PONTEDECIMO

2.2.1 Qualità della vita interna e gestione dell'esecuzione penale

2.2.2 Strutture e loro uso

2.2.3 Diritto di difesa

2.2.4 Conoscenza dell'Istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.2.5 Efficienza organizzativa e Regolamento interno di Istituto

2.2.6 Migliore utilizzo di personale

2.2.7 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

2.3 CASA DI RECLUSIONE NUOVO COMPLESSO SANREMO

2.3.1 Qualità della vita interna e gestione dell'esecuzione penale

2.3.2 Strutture e loro uso

2.3.3 Tutela della salute

2.3.4 Diritto di difesa



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2.3.5 Formazione del personale

2.3.6 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

3. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA

3 A Preparazione della visita

3 B Elementi di analisi durante la visita

3.1 Le strutture visitate:

3.1.1 Stazione Carabinieri di Genova Maddalena

3.1.2 Comando provinciale Carabinieri Genova (forte San Giuliano)

4. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

4 A Preparazione della visita

4 B Elementi di analisi durante la visita

4.1 Le strutture visitate:

4.1.1 Commissariato di P.S. di Ventimiglia

4.1.2 Campo di accoglienza per migranti sito a Ventimiglia denominato "Campo Roja"

5. ULTERIORI STRUTTURE VISITATE

5.1 Le camere di sicurezza presso il Tribunale di Genova

6. INCONTRO CON ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE

7. MANDATO ISTITUZIONALE E COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

1. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI REGIONALI E RELATIVE RACCOMANDAZIONI

Nel corso della visita il Garante Nazionale ha incontrato il Presidente del Consiglio regionale Francesco Bruzzone che ha mostrato attenzione e condivisione dell'esigenza di approvare in tempi brevi una legge istitutiva del Garante regionale, secondo principi normativi che lo rendano compatibile con il Garante Nazionale quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPM) in ambito OPCAT³ e che lo renda compatibile altresì con i compiti e il mandato del Garante Nazionale. In tale quadro il Garante Nazionale ha inviato le *Linee guida* elaborate dal suo Ufficio, quale indicazione alle regioni che devono ancora adottare una legge istitutiva o quale proposta di emendamento, ove necessario, a quelle che l'hanno già adottata.

Sul medesimo tema il Garante Nazionale ha altresì incontrato la Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla sanità, politiche sociali e sicurezza Sonia Viale nonché il Consigliere regionale Luca Pastorino estensore di una proposta di legge per l'istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale in Liguria, con i quali ha avuto un proficuo scambio di opinioni.

Pertanto il Garante Nazionale raccomanda alla Regione Liguria di

1.1 Introdurre la figura del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale in armonia con i requisiti di indipendenza, imparzialità, efficacia e professionalità previsti dal citato Protocollo OPCAT per entrare così a far parte della rete territoriale che costituisce il Meccanismo di Prevenzione Nazionale delle Nazioni Unite (NPM).

L'incontro con la Vice Presidente della Giunta regionale ligure Sonia Viale è stata altresì l'occasione per rappresentare le esigenze relative alla tutela del disagio mentale nelle istituzioni private della libertà personale. Come il Garante ha già avuto modo di esprimere in precedenti rapporti redatti a seguito di visite regionali⁴, il disagio mentale dei soggetti privati della libertà sembra crescere in diretta

³*Optional Protocol to the Convention Against Torture* - Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195.

⁴ Da "Rapporto del Garante Nazionale sulla visita nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (28 giugno-5 luglio 2016)": «Come è noto, con l'entrata in vigore della legge 31 maggio 2014 n. 81 e il processo di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, alle nuove REMS sono destinate unicamente le persone internate in virtù di una misura di sicurezza psichiatrica (al momento, sia essa definitiva che provvisoria). Le strutture non possono accogliere persone detenute il cui disagio mentale e conseguente malattia siano sopravvenute nel corso dell'esecuzione o comunque dopo l'accertamento di responsabilità per il reato commesso. Per tali persone che rientrano nella previsione dell'articolo 148 c.p. sono previste apposite articolazioni per la tutela della salute mentale all'interno di un certo numero di Istituti distribuiti territorialmente. Queste articolazioni rappresentano luoghi di diretta responsabilità del personale sanitario, in particolare dell'area psichiatrica, che per ciascun ospite deve elaborare un piano di presa in carico che possa prevedere, a seconda dei casi e della relativa evoluzione, fasi di progressivo trattamento verso il graduale e controllato ritorno alla comunità esterna (fasi di riduzione dei trattamenti farmaceutici o anche fasi di trattamento sanitario obbligatorio qualora necessario, possibile riferimento al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, possibile graduale inserimento in comunità protette al termine



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

connessione con la loro accentuata condizione di minorità sociale, facendo emergere complessive criticità al sistema e agli operatori, nonché esponendo a progressiva accentuazione della difficoltà della gestione del sé in individui peraltro in situazione di vulnerabilità.

Il trattamento sanitario delle persone detenute con problemi psichiatrici deve prevedere⁵ misure e collocazioni differenziate in base alle diverse situazioni giuridiche e tipologie di presa in carico da realizzare in stretta collaborazione con le Aziende sanitarie locali. Tali sono le articolazioni per la tutela della salute mentale (ASM) per il trattamento delle persone che, penalmente responsabili e in esecuzione di sanzione penale, hanno sviluppato successivamente problemi di natura psichiatrica.

Inoltre, vanno allestiti Reparti di osservazione psichiatrica (ROP) di cui all'articolo 112 del D.P.R. 230/2000 e Residenze per le misure di sicurezza (REMS) destinate alle persone internate in forza di una misura di sicurezza psichiatrica.

In esito agli incontri avuti e alla visita condotta pertanto il Garante Nazionale raccomanda alla Regione Liguria di

1.2 Rendere funzionante con estrema urgenza la REMS provvisoria presso Villa Caterina a Genova, dando così attuazione alla Legge 31 marzo 2014, n.81 e nel contempo portare a conclusione i lavori di allestimento della REMS di Calice in modo tale da renderla operativa nel più breve tempo possibile.

1.3 Garantire, in accordo con l'Amministrazione penitenziaria, la presenza di una specifica sezione per la tutela della salute mentale delle persone ristrette negli Istituti del territorio, in linea con l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 13 ottobre 2011 (Rep. Atti. N.95/CU)⁶.

1.4 Sollecitare le Aziende sanitarie locali della Regione a proporre all'Amministrazione penitenziaria dettagliati Protocolli che impegnino entrambe le amministrazioni alla erogazione di servizi alla

dell'esecuzione penale). In sintesi, devono essere strutture idonee a un trattamento sanitario specifico e nelle quali il personale sanitario assuma una fisionomia forte e una responsabilità, pur nell'ambito del complessivo controllo di sicurezza operato dall'Istituto in cui tale articolazione è collocata. Per raggiungere questa connotazione di tali articolazioni, occorre chiarire alcuni aspetti: a) le articolazioni per la tutela della salute mentale sono distinte dai reparti per l'osservazione psichiatrica di cui all'articolo 112 r.e.; b) le articolazioni per la tutela della salute mentale devono avere una fisionomia non claustrofobica, diversa dalla mera sezione detentiva e devono essere un ambiente di stimolo per il possibile recupero del disagio mentale; c) per l'apertura di tali articolazioni è necessario stabilire preventivamente un protocollo d'intesa con l'Azienda sanitaria locale al fine di definire la regolarità dell'assistenza psichiatrica e l'effettività della presa in carico dei singoli pazienti detenuti; d) particolare cura va riservata, in accordo con il personale sanitario e di supporto psicologico, alle attività proposte in tale articolazione, dovendo queste caratterizzarsi sempre per la prospettiva del possibile recupero dei soggetti».

⁵Si veda l'*Allegato C* del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

⁶ Accordo siglato il 13 ottobre 2011 stipulato ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281. Tale accordo risulta formulato nel documento recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC), di cui all'allegato C al DPCM 1 aprile 2008".



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

salute che corrispondano ai criteri internazionalmente riconosciuti per la loro funzione preventiva, educativa e di accesso alle cure.

Il Garante Nazionale ringrazia per gli incontri e la collaborazione assicurata il Presidente del Consiglio regionale, la Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla sanità, politiche sociali e sicurezza Sonia Viale, nonché il Consigliere regionale Luca Pastorino.

Infine, il Garante Nazionale intende sottoporre all'attenzione delle Istituzioni regionali l'ulteriore questione dell'immigrazione che pone alla Regione sfide e responsabilità particolari.

I grandi flussi migratori verso l'Europa non sono infatti un fenomeno transitorio, ma strutturale. I dati forniti dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (UNHCR) del 2015 parlano di oltre 240 milioni di persone che si sono spostate, di cui 64 milioni sono migranti forzati, in fuga cioè da guerre, carestie, mancanza di diritti e cure. Le persone arrivate sulle coste italiane alla data del 22 dicembre 2016 sono 179.747 a fronte delle 153.842 arrivate nel 2015⁷.

Tuttavia, il dato da registrare per una lettura attuale del fenomeno, viste le forti ripercussioni che comporta nelle aree di confine con altri paesi europei, sono le iniziative restrittive assunte da alcuni stati come la Francia e l'Austria.

Per quanto di interesse nel caso specifico, perdura oramai da tempo la sospensione degli accordi comunitari in materia di libera circolazione delle persone da parte delle autorità francesi che ha comportato, di fatto, la chiusura della frontiera per i migranti che, arrivati a Ventimiglia, non hanno la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso la Francia. Ciononostante che, a prescindere dai vincoli definiti dal cosiddetto "sistema di Dublino", il flusso di persone straniere che raggiunge la Liguria con l'intenzione di proseguire per la Francia e per i Paesi del nord Europa non si sia arrestato.

Nell'area attorno alla città di Ventimiglia si trovano pertanto a sostare un numero sempre più ingente di migranti che attendono di varcare il confine.

In questo contesto le risposte al problema non possono essere di carattere emergenziale e richiedono interventi strutturali all'altezza del fenomeno sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, nella prospettiva di garantire pieni diritti agli individui qualunque sia la loro condizione di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, minori stranieri non accompagnati.

Per tale motivo il Garante Nazionale in ogni sede istituzionale **ha raccomandato al Governo nazionale di fare fronte alla condizione di Regione di confine, nel contesto ormai strutturale dei grandi flussi migratori che coinvolgono l'Europa, in maniera da garantire risposte adeguate alle necessità delle persone, nel pieno rispetto non solo del diritto alla vita ma a una vita dignitosa, allestendo con estrema urgenza strutture congrue di assistenza che garantiscano il rispetto e la tutela della dignità**

⁷ <http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105>



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

umana dei migranti e forniscano altresì un’informativa sulla disciplina della protezione internazionale e, in caso, il supporto necessario per l’accesso al circuito dell’accoglienza.

La visita effettuata conferma questa valutazione e la conseguente raccomandazione. Il Garante Nazionale ha infatti avuto modo di visitare il campo di accoglienza sito a Ventimiglia presso lo scalo merci di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana – denominato *Campo Roja* e ha inviato apposito Rapporto al Ministero dell’Interno.

Rinviando alle specifiche considerazioni svolte nel suindicato Rapporto per quanto riguarda gli specifici profili di competenza dell’Amministrazione centrale, il Garante Nazionale intende ricordare alle Istituzioni regionali la necessità di realizzare interventi strutturali di sostegno al territorio che si trova a fronteggiare, nell’ordinario, gravi esigenze di carattere umanitario dei migranti che approdano in regione al di fuori del normale circuito di accoglienza.

Infine, in merito alle misure di accoglienza e integrazione da assicurare anche ai detenuti stranieri il Garante Nazionale **raccomanda alla Regione Liguria di**

1.5 promuovere servizi di mediazione linguistico-culturale all’interno degli Istituti penitenziari ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Infatti, tutti e tre gli Istituti della Regione Liguria visitati sono connotati da un elevato numero di detenuti stranieri. La carenza di servizi di mediazione linguistica-culturale è molto grave poiché incide sull’effettiva capacità di godimento di tutti gli altri diritti, rispetto ai quali la comprensione risulta presupposto di effettività. Ciò impone a tutte le amministrazioni responsabili la necessità di investimenti per porvi rimedio. La questione sarà più diffusamente affrontata in altre parti del Rapporto.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Nel corso della missione sono state visitate le seguenti strutture:

- Casa circondariale di Genova Marassi (sezioni I e VI)
- Casa circondariale di Genova Pontedecimo
- Casa di Reclusione “Nuovo Complesso” di Sanremo

All'esito dell'attività di monitoraggio la delegazione ha individuato alcune criticità comuni che attraversano trasversalmente gli Istituti e che possono pregiudicare l'effettivo esercizio dei diritti delle persone detenute.

Pertanto, il Garante Nazionale formula le raccomandazioni che seguono raggruppate per aree tematiche. Tali raccomandazioni sono rivolte rispettivamente - secondo le indicazioni specificate in ciascuna di esse - al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al Provveditorato di Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta, alle Direzioni della Casa circondariale “Marassi” di Genova, della Casa circondariale “Pontedecimo” di Genova e della Casa di Reclusione “Nuovo Complesso” di San Remo.

RACCOMANDAZIONI CIRCA CRITICITÀ D'ORDINE GENERALE RICONTRATE

2 A Diritto a comprendere e a conoscere

I mediatori culturali

Titolare del diritto a comprendere, enunciato nel Primo Protocollo allegato alla CEDU, approvato contestualmente alla Convenzione stessa, è ciascuna persona, indipendentemente dalla sua connotazione giuridica. Esso comporta la necessità che ogni luogo di privazione della libertà sia attrezzato a offrire adeguati strumenti di “comprensione” che vanno dall'alfabetizzazione primaria, all'ausilio a capire le regole dell'istituzione in cui si è collocati, al supporto per avere accesso alle diverse possibilità che l'istituzione stessa o, più in generale, il sistema giuridico, può offrire, dal supporto alla difesa, alle misure alternative, alla cosiddetta “messa alla prova”: in sintesi la comprensione della propria collocazione è parte – non secondaria – di quel processo inclusivo che anche le istituzioni dell'esecuzione penale devono avere come obiettivo. Troppo spesso, al contrario, la ‘scena penale’ funziona invece come luogo dell'accentuazione dell'esclusione, anziché della sua riduzione: i soggetti, diversi e distanti nella società esterna, in termini di opportunità e di solidità sociale, vedono accentuare tale diversità nel processo, in base alla possibilità o meno di contare su una forte assistenza legale e la vedono ampliarsi ancora di più nella fase dell'esecuzione, giacché alcune misure alternative sono di fatto inaccessibili a chi è connotato da una forte minorità sociale, in particolare se straniero.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Vale la pena ricordare come anche le *Regole penitenziarie europee* prevedano esplicitamente il diritto a comprendere, con un'attenzione particolare rivolta agli stranieri⁸. Lo stesso vale per le cosiddette *Nelson Mandela Rules*⁹ che affermano il diritto di ogni detenuto ad avere informazioni scritte relativamente al Regolamento di Istituto e ai propri diritti e doveri e al diritto ad avere un interprete o in caso di analfabetismo di essere messo in grado di comprendere¹⁰.

Va, altresì, ricordato come il Programma di Stoccolma per un'Europa del diritto e della giustizia abbia individuato tra le garanzie procedurali minime, considerate diritti essenziali, il diritto a farsi assistere da un interprete e a ottenere la traduzione dei documenti essenziali; nonché il diritto per le persone accusate di un reato di ottenere informazioni scritte in merito ai loro diritti fondamentali, in una lingua che siano in grado di comprendere. Tale diritto è sancito anche dalla Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nel diritto penale che afferma il diritto a un'informazione comprensibile come base per la tutela dei loro diritti complessivi¹¹.

Alla luce di quanto enunciato pertanto, il Garante Nazionale raccomanda di assicurare l'effettivo diritto a comprendere di tutte le persone detenute, italiane e straniere, garantendo la possibilità di interagire in una lingua accessibile, rendendo effettivamente conosciuta la Carta dei diritti e dei doveri¹² e il Regolamento di Istituto, qualora auspicabilmente adottato, nelle lingue maggiormente diffuse tra le

⁸ Si tratta delle regole 30, paragrafo 1 e 59 lettere a) ed e).

⁹ *UN Standard minimi per il trattamento penitenziario dei detenuti*, definiti dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale con risoluzione del 22 maggio 2015 al termine di numerosi anni di negoziati. Adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015:
<https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ENG.pdf>

¹⁰ Il riferimento è in particolare alla regola 54 e alla regola 55 di cui si riporta di seguito il testo.

«Rule 54

Upon admission, every prisoner shall be promptly provided with written information about: (a) The prison law and applicable prison regulations; (b) His or her rights, including authorized methods of seeking information, access to legal advice, including through legal aid schemes, and procedures for making requests or complaints; (c) His or her obligations, including applicable disciplinary sanctions; and (d) All other matters necessary to enable the prisoner to adapt himself or herself to the life of the prison.

Rule 55

1. The information referred to in rule 54 shall be available in the most commonly used languages in accordance with the needs of the prison population. If a prisoner does not understand any of those languages, interpretation assistance should be provided.

2. If a prisoner is illiterate, the information shall be conveyed to him or her orally. Prisoners with sensory disabilities should be provided with information in a manner appropriate to their needs.

3. The prison administration shall prominently display summaries of the information in common areas of the prison».

¹¹ Art. 22 Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012

¹² Con decreto del ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136, è stato stabilito il contenuto della "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" di cui all'art. 69 comma 2 r.e., come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136.

Si riporta di seguito la citata disposizione del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: «All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della Carta è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri».



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

persone detenute, prevedendo negli Istituti la presenza regolare e strutturata di mediatori culturali o quantomeno di interpreti, utilizzando una modulistica in più lingue e accertandosi che gli atti firmati siano stati realmente compresi.

In particolare, il Garante Nazionale **raccomanda**

- 2.1 al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, di attivarsi per garantire l'effettiva disponibilità di mediatori culturali all'interno degli Istituti, considerato che il vigente ordinamento professionale prevede tale figura, ma non risulta ancora bandito alcun concorso;**
- 2.2 al Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, di reperire e mettere a disposizione gli stanziamenti finanziari che consentano di garantire una presenza di mediatori culturali continuativa e strutturata;**
- 2.3 alle Direzioni degli Istituti, di attivarsi per la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti locali o associazioni per l'attivazione di servizi di mediazione culturale ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 230/2000.**

Le raccomandazioni espresse trovano fondamento nei seguenti elementi di osservazione acquisiti nel corso della visita.

Tutti e tre gli Istituti visitati registrano un elevato numero di detenuti stranieri con esigenze peculiari legate alla loro particolare condizione. L'obbligo di imparzialità di trattamento (art. 1, comma 1 o.p.) non può semplicemente essere inteso come divieto di discriminare ma impone l'adozione di misure positive che impediscano il verificarsi di effetti discriminatori derivanti dalla sostanziale condizione di inferiorità dei detenuti stranieri¹³.

La barriera linguistica e culturale rappresenta uno degli aspetti di maggiore vulnerabilità che, incidendo sul diritto a comprendere, può pregiudicare l'effettivo godimento di tutti gli altri diritti innescando violazioni a catena dei diritti fondamentali.

Dalla visita condotta emerge una carenza diffusa del servizio di mediazione culturale nei confronti dei detenuti stranieri; servizio che nella maggior parte dei casi è risultato totalmente assente e in qualche situazione assolto da Organizzazioni di volontariato. La necessità e la rilevanza del ruolo che i mediatori hanno in relazione a una molteplicità di sfide gestionali sono state evidenziate con chiarezza nel documento conclusivo elaborato nell'ambito della consultazione degli "Stati generali dell'esecuzione penale" che ha invocato la necessità di una presenza strutturale di tali figure professionali all'interno

¹³ La Raccomandazione del Comitato dei Ministri Consiglio d'Europa sulla detenzione di stranieri CM/Rec (2012)12 sancisce al punto 7 il principio base in base al quale «Devono essere adottate misure positive per evitare qualunque discriminazione e per affrontare i problemi specifici che gli stranieri possono incontrare quando sono sottoposti a sanzioni o misure alternative, in istituto, durante un trasferimento, o dopo la scarcerazione».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

degli Istituti¹⁴. Tale professionalità è peraltro prevista negli ordinamenti professionali attualmente in vigore recepiti con il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010¹⁵. Tra i contenuti professionali previsti per la figura di “Funzionario della professionalità di mediazione culturale” vi sono compiti di facilitazione della comunicazione con le persone ristrette straniere e attività di mediazione finalizzate a favorire processi di integrazione e inclusione sociale.

Malgrado l’inserimento di una professionalità di questo tipo tra le figure impiegate nell’ambito dell’esecuzione penale, i mediatori culturali non sono mai stati previsti nelle piante organiche e, come già detto, non è mai stato bandito un concorso per il loro reclutamento.

A complemento di una presenza organica e strutturata di mediatori culturali all’interno degli Istituti che garantisca continuità del servizio, devono comunque continuare e essere siglate intese e convenzioni con Enti locati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 230/2000 (di seguito indicato come r.e.). Sono pertanto necessarie iniziative a tutti i livelli per far fronte a tale grave carenza istituzionale; da qui le tre raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale.

Attesa l’attuale frammentarietà della presenza di mediatori culturali sul territorio appare, altresì, urgente avviare un’apposita ricognizione. Quindi, al fine di acquisire elementi di analisi utili alla predisposizione di iniziative atte al superamento di tale criticità, il Garante Nazionale suggerisce di avviare nell’immediato un censimento per verificare l’effettiva distribuzione dei servizi di mediazione all’interno degli Istituti penitenziari.

I Regolamenti interni di Istituto

Il Garante Nazionale raccomanda di rendere esplicite le regole che vigono all’interno dell’Istituto, facendo conoscere il Regolamento di Istituto, o laddove questo non ci fosse, di informare comunque le persone detenute circa le regole che disciplinano la vita all’interno, sempre tenendo presente l’esigenza di rendere accessibili tali informazioni a soggetti di lingue madre diverse. Ovviamente regolamenti e regole devono essere in linea con la visione della pena e della sua esecuzione che emerge dalle linee indicate degli “Stati generali dell’esecuzione penale” e dalle linee di indirizzo del ministro della giustizia.

In particolare il Garante Nazionale **raccomanda**

¹⁴ A tal proposito il documento richiama le indicazioni della Raccomandazione del Comitato dei Ministri Consiglio d’Europa sulla detenzione di stranieri CM/Rec (2012)12 per quanto attiene la previsione di “Specialisti adeguatamente formati [che] devono essere nominati per impegnarsi nel lavoro specializzato con i detenuti stranieri”.

¹⁵ Si vedano gli allegati al testo del citato accordo: Allegato C “Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione Penitenziaria” e Allegato E “Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile”.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2.4 al Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, di verificare che ogni Istituto abbia elaborato il Regolamento interno come previsto dall'articolo 16 o.p. e laddove sia in fase di definizione, di ultimare l'analisi del testo e approvarlo in via definitiva. A tal proposito Il Garante Nazionale rivolge anche un sollecito ai Magistrati di sorveglianza per una definizione rapida dei processi valutativi, qualora pendenti;

2.5 alle Direzioni degli Istituti, di dare esauriente informazione alle persone detenute circa le regole che governano la vita all'interno dell'Istituto in maniera comprensibile e accessibile anche agli stranieri, attraverso la diffusione di un atto che le definisca.

Le raccomandazioni espresse trovano fondamento nei seguenti elementi di osservazione acquisiti nel corso della visita.

In tutti gli Istituti visitati si è riscontrata la mancanza del Regolamento interno, come peraltro censurabilmente rilevato anche in altre Regioni. Infatti, i direttori hanno generalmente affermato di avere predisposto bozze di cui è tuttora bloccata la procedura di approvazione e di aver dato avvio a una nuova e attuale elaborazione del documento. Il fatto rilevante è che la carenza del Regolamento non è colmata da documenti di analoga funzione regolativa resi disponibili alla popolazione detenuta. Al contrario, in alcuni Istituti ciò ha determinato o una produzione continua di ordini di servizio o il riferimento a Regolamenti del passato che non coincidono con l'idea moderna di esecuzione penale.

La mancanza di concreta conoscenza delle regole di vita detentiva da parte della popolazione detenuta che così si determina, ingenera spesso una complessiva sensazione, molto nociva, di arbitrarietà. Questa, anche laddove non corrisponda alla realtà dei fatti, pregiudica comunque la serenità dei rapporti all'interno degli Istituti. Inoltre, l'oggettiva frammentarietà e disomogeneità della disciplina interna, rimessa a decisioni soggettive di singoli direttori e alla successione di ordini di servizio, non sempre tra loro coerenti, produce l'assenza di una linea chiara della gestione della quotidianità detentiva. Solo una regola che rappresenti una linea generale e *astratta* e, come tale *pluriconcreta*, è in grado di dare orientamento nell'esecuzione di una sanzione costituzionalmente orientata e comprensibile al soggetto.

2 B Misure di reinserimento sociale e peculiarità detenuti stranieri

È compito dell'Amministrazione centrale nelle articolazioni delle sue istituzioni garantire la regolarità amministrativa dei soggetti sia ai fini della sicurezza del territorio stesso, sia ai fini del godimento dell'esercizio dei diritti soggettivi. L'istituzione statale con cui molti dei soggetti più vulnerabili hanno esperienza prioritaria sono quelle restrittive della libertà personale, oltre ovviamente a quelle relative alla salute.

L'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, deve pertanto garantire ai detenuti il rinnovo o comunque il rilascio di documenti, quali la carta di identità



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

o il permesso di soggiorno, al fine di evitare che al raggiungimento del fine pena le persone si trovino prive di documenti o comunque con documenti scaduti, con il paradosso, potenziale, di rendere il carcere un luogo in cui si entra in situazione di regolarità amministrativa e si esce in una condizione di irregolarità.

Pertanto il Garante Nazionale **raccomanda**

2.6 all'Amministrazione penitenziaria di attivare protocolli di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni di Italia (ANCI), il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Interno e con ogni altra Amministrazione interessata al fine di garantire effettivamente il rinnovo o il rilascio di documenti anagrafici o di altro tipo alle persone detenute durante il periodo della detenzione.

La disponibilità di documenti, quali per esempio la carta di identità o la tessera sanitaria con il codice fiscale, deve essere garantita agli aventi diritto al pari delle persone libere e costituisce misura minima fondamentale di reinserimento sociale in grado di dare accesso all'esercizio degli altri diritti.

Al contrario, negli Istituti visitati sono emerse criticità nell'effettiva tutela di questo diritto, per lo più rimessa alla dimensione volontaria degli operatori degli sportelli presenti nelle varie strutture, che riescono a supplire a tale carenza solo con le Amministrazioni disponibili a un'interlocuzione diretta.

Il Garante Nazionale ritiene invece che la questione debba essere messa a sistema essendo parte essenziale del percorso risocializzante della persona di cui gli Istituti devono necessariamente farsi carico.

La criticità va altresì affrontata a livello centrale sviluppando intese con le varie Amministrazioni o soggetti istituzionali interessati affinché siano tenute in debita considerazione le peculiarità delle persone detenute nelle ordinarie procedure di rinnovo o rilascio di documenti.

Tale misura minima di accesso al reinserimento sociale deve essere parimenti garantita ai detenuti stranieri. La circostanza che nella gran parte dei casi essi siano in una condizione di irregolarità rispetto alla disciplina sul soggiorno o siano comunque destinati a subire un provvedimento di espulsione non esime l'Amministrazione dall'effettuare una valutazione caso per caso e attivarsi per il rinnovo dei documenti di soggiorno a favore degli aventi diritto.

In tal senso la Raccomandazione del Comitato dei Ministri Consiglio d'Europa sulla detenzione di stranieri stabilisce che «Il regime penitenziario deve soddisfare gli speciali bisogni sociali dei detenuti stranieri e preparare questi ultimi per la scarcerazione ed il reinserimento sociale»¹⁶.

Senza addentrarsi nella questione sulla mancanza di reali politiche trattamentali dedicate agli stranieri e sulla vanificazione del fine rieducativo e di reinserimento sociale della pena a fronte della sistematica prospettiva di rimpatrio nel paese d'origine, deve essere ribadito come l'espulsione amministrativa

¹⁶ Principio n. 9 della già citata Raccomandazione CM/Rec (2012)12.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

non può essere trasformata come una sorta di pena accessoria o una misura di sicurezza, applicata automaticamente alle persone straniere reclusi.

In relazione alle procedure finalizzate al rimpatrio, il Garante intende chiedere alcuni chiarimenti sul “Protocollo relativo alle attività di identificazione ed individuazione delle nazionalità del detenuto straniero” siglato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere il 9 giugno 2015 e alle successive circolari operative.

L’intesa è infatti maturata a seguito della modifica al Testo Unico sull’immigrazione introdotta dalla legge n. 30 ottobre 2014 n.161, che ha ridotto a trenta giorni il termine massimo di trattenimento in un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) dello straniero che sia già stato trattenuto presso una struttura carceraria per un periodo pari a novanta giorni e ha stabilito, nel contempo, l’avvio della procedura di identificazione finalizzata al rimpatrio già durante la detenzione. La previsione risponde chiaramente all’esigenza di utilizzare il periodo di detenzione per definire le procedure di identificazione e individuazione della nazionalità delle persone detenute straniere in vista dell’esecuzione del rimpatrio limitando al minimo un’ulteriore eventuale restrizione della libertà personale - quale il trattenimento in un CIE - al termine del periodo detentivo.

Il Protocollo sottoscritto instaura modalità di cooperazione che prevedono la comunicazione da parte dell’Istituto di detenzione alle Questure competenti per territorio degli ingressi di cittadini stranieri, l’avvio delle relative procedure di identificazione e la conseguente messa a disposizione da parte delle strutture penitenziarie di tutta una serie di informazioni utili all’accertamento dell’identità e nazionalità dei medesimi.

Il Garante Nazionale chiede di avere alcune delucidazioni in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione: nella premessa del Protocollo si dà atto che esso «riguarda tutti i detenuti stranieri non identificati compiutamente, per i quali si rende necessario l’avvio delle procedure di rimpatrio», mentre nelle circolari attuative diramate dalla Direzione generale per i detenuti e il trattamento si fa riferimento indifferentemente a tutti i detenuti stranieri senza distinzione se questi siano destinatari o meno di un provvedimento di espulsione, con l’unica eccezione della precisazione contenuta nel secondo paragrafo della sezione 2 della circolare 3665/6115 del 2.12.2015 recante oggetto “Procedure di identificazione e di individuazione della nazionalità dei detenuti stranieri. Nuovo Certificato per l’identificazione del detenuto Immigrato: C.I.D.I.”¹⁷ Nel Protocollo poi non viene fatto alcun cenno alla posizione giuridica delle persone e quindi parrebbe rivolgersi indifferentemente a detenuti definitivi e cautelari, tanto che viene evidenziato che ne viene data attuazione immediatamente «all’atto della privazione della libertà e indipendentemente dal periodo di carcerazione trascorso».

¹⁷ Il riferimento è al seguente passaggio: «[...] *In primis*, in stretta aderenza alla ratio del Protocollo sopra citato, è parso opportuno stabilire che la visualizzazione dei dati e delle informazioni in questione debba essere consentita esclusivamente per i detenuti stranieri per i quali viene avviata, ai sensi del 5° comma dell’art.14 del D. Lgs. 286/98 e successive modificazioni, la procedura di identificazione a cura della Questura [...]».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Pertanto, il Garante Nazionale chiede all'Amministrazione penitenziaria i seguenti chiarimenti:

- a) quale sia l'ambito di applicazione del Protocollo. In particolare se esso riguardi tutti i detenuti stranieri o solo quelli che siano già destinatari di un provvedimento di espulsione, il quale necessita dell'identificazione per avere esecuzione;
- b) nel caso riguardi solo le persone già destinatarie di espulsione, se esso riguardi tutte le tipologie di espulsione amministrativa o solo quelle adottate a tutela dell'ordine pubblico e della collettività;
- c) se esso riguardi tutti i detenuti stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica o solo i detenuti definitivi.

Circa le garanzie in relazione al trattamento dei dati personali, il Garante Nazionale chiede di sapere se venga fornita una informativa al detenuto straniero relativamente all'avvio della procedura di identificazione e, in particolare, relativamente al trattamento dei dati personali attinenti anche alla propria sfera relazionale.

Il Garante Nazionale ringrazia anticipatamente per l'esautiva risposta a questi quesiti che l'Amministrazione provvederà a trasmettere.

2 C Diritto di religione e di professione di fede

Come è noto, in conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni persona ha diritto di manifestare la propria religione¹⁸ e la regola n.29 delle *Regole penitenziarie europee*, stabilisce che le tradizioni culturali e religiose devono essere rispettate e i detenuti essere messi in condizione «di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale». Devono inoltre poter rispettare le prescrizioni alimentari e di abbigliamento.

In questa prospettiva, gli Istituti penitenziari devono essere incoraggiati a trovare accordi con le diverse confessioni per consentire a un numero di rappresentanti religiosi, proporzionali al numero dei detenuti della stessa confessione, di avere accesso all'Istituto. Vanno inoltre individuati tempi, spazi e risorse adeguate perché possano incontrare i detenuti sia privatamente, che nel contesto di cerimonie religiose. Le iniziative in tal senso promosse a livello centrale dall'Amministrazione penitenziaria sono considerate dal Garante Nazionale in piena aderenza con tali principi. Infatti si rifanno altresì alla già citata Raccomandazione del Comitato dei ministri Consiglio d'Europa¹⁹ sulla detenzione di stranieri che in merito alla Libertà di religione o credo stabilisce che «Le Autorità penitenziarie devono, per quanto

¹⁸ Articolo 9 della Convenzione.

¹⁹ Raccomandazione CM/Rec (2012)12.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

possibile, concedere ai detenuti stranieri l'accesso a rappresentanti accreditati della loro religione o credo». Principi in materia sono ribaditi anche dall'art. 65 delle *Nelson Mandela Rules*, che al comma 3 affermano anche il diritto dei detenuti a non praticare alcuna religione o seguire una filosofia e a rifiutare le visite di rappresentanti religiosi.

Occorre specificare però che il diritto degli individui alla libertà di professare una religione, un credo o una filosofia non si esaurisce nella facoltà dei rappresentanti delle comunità a entrare negli Istituti.

Se, da una parte, infatti, gli Istituti si devono attrezzare per favorire la partecipazione dei detenuti che lo desiderano a incontri e culti delle diverse religioni (per le preghiere comuni, in occasioni di feste particolari o della visita del rappresentante della comunità), dall'altra a ogni individuo va garantito il diritto a esprimere la propria fede o religione indipendentemente dall'appartenenza a una determinata comunità religiosa, senza che ciò sia considerato automaticamente come comportamento a rischio, per esempio nella prospettiva della lotta alla radicalizzazione. Tenere un Corano nella stanza detentiva o un tasbìh (il "rosario" musulmano) o ancora pregare da soli non devono essere intesi come segnali di estremismo e come tali interdetti, se non puniti. Tutto ciò anche e proprio nella prospettiva della lotta alla radicalizzazione .

Pertanto, negli Istituti devono essere garantiti i diritti e i bisogni attinenti alla sfera religiosa di tutte le persone detenute, nel rispetto delle differenze e altresì pari opportunità di culto e di preghiera in forma individuale o collettiva a tutte le diverse professioni di fede.

Alla luce di quanto detto, Il Garante Nazionale **raccomanda alle Direzioni degli Istituti di**

2.7 individuare spazi riservati al culto per le diverse religioni presenti all'interno degli Istituti di pena;

2.8 assicurare e favorire l'accesso all'interno delle strutture a ministri di culto delle diverse religioni e professioni;

2.9 ridefinire i prodotti del sopravvitto in modo da rispettare le specifiche prescrizioni religiose (per esempio la carne *halal*);

2.10 garantire la preparazione e la distribuzione del vitto in maniera da rispettare prescrizioni alimentari di tipo religioso, sia nei tempi ordinari che in periodi particolari (mese del digiuno e della preghiera del Ramadan);

2.11 assicurare a ogni persona che lo desideri il diritto di esprimere anche individualmente la propria religione, pur non partecipando alle cerimonie o agli incontri collettivi.

Attesa l'elevata presenza di detenuti stranieri negli Istituti visitati, deve essere prestata particolare attenzione alla tutela dei diritti e dei bisogni attinenti alla sfera religiosa di tutte le persone detenute, nel rispetto delle differenze, mettendo in atto misure idonee a garantire pari opportunità di culto e di preghiera in forma individuale o collettiva a tutte le diverse professioni. Ciò anche al fine di evitare ogni forma di rivendicazione, anche surrettizia, che possa trovare fondamento in dinieghi riguardanti tale ambito.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2 D Responsabilità di osservazione diretta della vita all'interno delle sezioni detentive

L'attuale modello di detenzione con la previsione di sistemi di sicurezza differenziata per il circuito della media sicurezza deve necessariamente «[...] partire da un'approfondita e razionale conoscenza della popolazione detenuta presente in istituto, per larga parte della quale è possibile e saggio applicare un regime penitenziario più aperto» (circolare 3594/6044 del 25.11.2011). Concordando con tale impostazione, il Garante Nazionale sottolinea come l'osservazione diretta delle persone all'interno dell'ambiente detentivo costituisca un'indispensabile e irrinunciabile strumento di gestione dell'organizzazione e dell'esecuzione penale. A tal fine **raccomanda alle Direzione degli Istituti di:**

2.12 effettuare con regolarità visite alle sezioni detentive degli Istituti di cui sono responsabili, al fine di disporre di indispensabili elementi di osservazione diretta delle persone ristrette e analisi della vita detentiva;

2.13 dare indicazioni ai funzionari della professionalità giuridico-pedagogica di trascorrere almeno alcuni giorni a settimana all'interno delle sezioni detentive e nei luoghi di svolgimento delle attività trattamentali.

Le raccomandazioni espresse trovano fondamento nei seguenti elementi di osservazione acquisiti nel corso della visita.

Negli Istituti visitati le sezioni detentive organizzate secondo le regole della custodia aperta sono poche e riguardano un numero estremamente esiguo di persone. Il compito degli operatori nell'acquisizione di elementi di valutazione che consentano l'adozione di modalità di organizzazione che vadano nella direzione di una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle persone ristrette, come indicato nel Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) e in numerose recenti circolari dell'Amministrazione²⁰, è invece fondamentale.

Riguardo, in particolare, alla figura dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica, è auspicabile una torsione del suo ruolo nei termini indicati dai lavori degli "Stati generali dell'esecuzione penale" ed in particolare espresse nella Relazione finale del Tavolo 9²¹. Le riflessioni svolte vanno nel senso di riconoscere a tale professionalità una funzione essenzialmente *orientativa* volta sempre più a tracciare percorsi individualizzati che favoriscano nei soggetti una piena consapevolezza di sé in tutte le dimensioni in cui l'identità personale si rivela e consolida: nell'espressione della propria corporeità nell'ambito sportivo e ricreativo, della manualità nell'apprendimento di mestieri e competenze e della cultura nell'acquisizione di istruzione certificata finalizzata al reinserimento.

²⁰ Il riferimento è alle circolari n. 0445330 del 24.11.2011 "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione" e alla circolare n. 3663/6113, GDAP- 355603 del 23 ottobre 2015 "Modalità di esecuzione della pena.

²¹ Il tavolo n. 9 si è occupato di *istruzione, cultura e sport*.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Tale impostazione chiama gli operatori di tale area ad agire in una prospettiva proattiva nei confronti delle persone detenute, superando la logica che spesso rischia di renderli semplici ricettori di richieste a cui dare risposte. È una impostazione che richiede un'osservazione diretta dei luoghi di detenzione, delle dinamiche interpersonali, delle eventuali criticità.

2 E Trasferimenti

Come si è ampiamente evidenziato nel Rapporto sulla visita nelle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia²², il tema dei trasferimenti è necessariamente oggetto di riflessione giacché i cosiddetti “trasferimenti passivi”, cioè subiti, determinano una situazione particolarmente critica della vita detentiva della persona ristretta e richiamano alla massima attenzione da parte dell'Amministrazione. Oltre alle osservazioni riportate nel citato paragrafo di quel Rapporto, occorre prestare attenzione alla nuova criticità determinata dalla recentemente ridisegnata geografia dei Provveditorati che ha comportato, in molti casi, l'accorpamento di più regioni in un'unica circoscrizione territoriale.

Il Garante Nazionale raccomanda al Provveditorato di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di

2.14 operare i trasferimenti delle persone detenute di sua esclusiva e diretta competenza nel pieno rispetto del principio di territorializzazione della pena, riducendo al minimo i trasferimenti fuori regione, nonostante l'area di azione del Provveditorato sia multiregionale.

Analoga raccomandazione sarà rivolta agli altri Provveditorati in occasione delle corrispondenti visite regionali e, pertanto, viene rivolta anche all'Amministrazione centrale in virtù della sua funzione di indirizzo.

La riduzione e l'accorpamento dei Provveditorati, che coprono più regioni, ha infatti ampliato l'area di trasferimento dei detenuti di competenza dei Provveditorati stessi, con la conseguenza, talvolta, di non assicurare il pieno rispetto del principio di territorializzazione della pena.

Vale altresì la pena di ricordare che la regola 17 delle *Regole penitenziarie europee* stabilisce al punto 13 che «Per quanto è possibile, tutti i detenuti devono essere consultati per quanto riguarda la loro distribuzione iniziale e per ogni trasferimento ulteriore da un carcere a un altro»²³. Il rispetto di tale

²² Paragrafo B1.4. del Rapporto.

²³ Nel commento a questa Regola (ricordando che i Commenti sono “parte integrante” della Raccomandazione) si legge testualmente: «È opportuno riconoscere che i detenuti sono direttamente interessati al risultato delle decisioni relative alla loro detenzione. Essi devono quindi essere, per quanto possibile, consultati e le richieste ragionevoli da parte loro devono essere prese in considerazione, benché la decisione definitiva spetta alle autorità. La consultazione deve avvenire prima della collocazione o del trasferimento dei detenuti, anche se forse questo non è sempre possibile per una prima destinazione, quando i detenuti sono sistematicamente destinati al locale istituto penitenziario. Se, eccezionalmente, considerazioni di sorveglianza e di sicurezza costringono a effettuare la destinazione o il trasferimento prima della consultazione dei detenuti, questa deve avere luogo successivamente. In tal caso deve essere possibile ritornare sulla decisione, se un detenuto ha buoni motivi per essere sistemato in un altro carcere».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Regola, è stato esplicitamente richiamato nella direttiva del Ministro della giustizia del 2 maggio 2016, all'interno della complessiva strategia per la prevenzione dei suicidi.

2 F Dignità e formazione del lavoratore

Il ruolo che il Garante Nazionale svolge come osservatore del sistema penitenziario è esercitato dall'interno del sistema stesso nel generale quadro istituzionale in cui Amministrazione penitenziaria e Organo di controllo e garanzia collaborano per il comune obiettivo di una esecuzione penale pienamente rispettosa della sua funzione costituzionalmente definita. Per questo, pur con ruoli chiaramente distinti, non rappresentano i due poli di una contrapposizione bensì due compiti diversi volti al perseguimento dell'interesse pubblico e dell'affermazione concreta della democrazia.

In quest'ottica, il Garante Nazionale ha il dovere di esaminare il sistema penitenziario nel suo complesso così come la vita del singolo Istituto anch'essa nel suo complesso, tenendo conto di tutte le prospettive dei diversi attori dell'organizzazione. In particolare, delle condizioni di lavoro di chi in tale organizzazione opera, con compiti difficili. Operatori che, pur svolgendo un servizio di primaria importanza, spesso non trovano nella rappresentazione sociale esterna il dovuto apprezzamento e che operano in condizioni di accentuata difficoltà, a seguito sia di riduzioni dei complessivi stanziamenti sia del corrispondente aumento delle difficoltà soggettive delle persone ristrette, sempre più riferibili agli esiti di assenze di interventi sociali che finiscono così per affidare al carcere un compito incongruo.

Alla luce degli elementi di osservazione acquisiti durante le visite agli Istituti, il Garante Nazionale **raccomanda al Provveditorato di**

2.15 ridistribuire con urgenza le unità assegnate alla Casa circondariale di Savona chiusa lo scorso gennaio;

2.16 dare corso con urgenza ai necessari interventi di ristrutturazione delle caserme (vedi oltre), che in taluni casi sono ben al di sotto del livello minimo di accettabilità;

2.17 pianificare dei percorsi di formazione del personale in relazione alle specificità del contesto regionale, in particolare sulla cultura e i bisogni dei detenuti stranieri, la formazione linguistica e intensificare quelli sulla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione;

2.18 proseguire nella programmazione degli incontri di formazione sull'Istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Le raccomandazioni espresse trovano fondamento in quanto emerso nel corso della visita.

Il Garante Nazionale invita infatti il Provveditore e i Direttori a rivolgere un'attenzione particolare al personale che opera negli Istituti visitati, garantendo una più efficiente ripartizione dei contingenti di personale che tenga conto dei carichi di lavoro e assicurando ambienti di lavoro e di vita dignitosi.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Quest'ultimo aspetto non è garantito in alcuni Istituti visitati, per esempio in una parte della caserma della Casa circondariale di Genova Marassi.

È inoltre fondamentale che siano avviati percorsi di formazione specifica rispetto alle peculiarità del contesto in cui il personale opera caratterizzato dall'elevato numero di detenuti stranieri. Sul punto il Consiglio d'Europa raccomanda «la formazione del personale al rispetto della diversità culturale e l'insegnamento delle lingue maggiormente parlate dai detenuti stranieri»²⁴.

L'investimento formativo nei confronti del personale non deve tuttavia limitarsi a iniziative strettamente finalizzate a migliorare le prestazioni lavorative, ma deve altresì essere improntato alla rimozione degli effetti negativi che possono incidere sullo stato di coloro che lavorano all'interno degli Istituti. Il sistema chiuso della realtà penitenziaria, l'ambiente di lavoro spesso degradato, la lontananza dalla famiglia e dagli affetti sono fattori che favoriscono un impatto de-socializzante negli operatori, i quali possono maturare disagi più o meno elevati rispetto al loro sentirsi o meno pienamente parte della società civile; o comunque al loro essere visti come o meno come persone che esercitano una funzione di utilità sociale.

Vanno inoltre sviluppati percorsi di formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie, l'informatica, le reti telematiche nonché l'apprendimento delle lingue straniere comunitarie, quali essenziali strumenti di socializzazione della contemporaneità. Sono, questi, elementi fondamentali di connessione per mantenere o ricostruire ponti tra l'ambiente di lavoro detentivo e la società.

Infine, si rappresenta che in un Istituto visitato dalla delegazione, il personale nel suo complesso sembrava ignorare l'esistenza del Garante Nazionale. Ciò ha portato nel corso della visita, pure in un contesto in linea generale positivo, al verificarsi di alcuni specifici episodi frutto di una mancata comprensione del ruolo del Garante.

Considerata l'assenza del Garante Regionale, probabilmente ciò è dovuto alla scarsa familiarità del personale a forme di controllo esterno indipendente; vi è pertanto la necessità di organizzare iniziative di aggiornamento sul ruolo e le prerogative dell'organismo.

²⁴ Si tratta della più volte citata Raccomandazione sulla detenzione di stranieri CM/Rec (2012)12.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2.1 CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI (sezioni I, VI e Centro clinico)

La visita alla Casa circondariale di Genova Marassi si è svolta nelle giornate del 17 e 18 ottobre e ha riguardato esclusivamente le sezioni prima, sesta e il Centro clinico.

L'Istituto è di medie dimensioni con una struttura articolata caratterizzata da un'elevata diversificazione dei circuiti presenti e dalla presenza del Centro clinico regionale.

La capienza regolamentare è di 541 posti mentre al momento della visita ospitava in totale 700 persone detenute con una media complessiva di sovraffollamento pari al 129,21 %. Nello specifico risultavano percentuali di sovraffollamento particolarmente elevate presso la sezione prima ("circondariale a custodia aperta" (169,23%) e "circondariale ordinaria" (142 %)) nonché presso la sezione denominata "custodia attenuata - reparto tossicodipendenti" (183,33 %).

La composizione della popolazione detenuta è connotata da un alto numero di stranieri che al momento della visita rappresentavano il 52 % del totale dei presenti. Marocco, Albania e Tunisia le nazionalità maggiormente rappresentate. Tale connotazione determina la presenza di un'utenza variegata con esigenze e peculiarità differenziate (come per esempio lo scarso accesso a misure alternative) che si ripercuotono su tutti gli aspetti della gestione e del trattamento.

Inoltre, la collocazione in un quartiere cittadino ad alta densità abitativa espone l'Istituto a particolari rischi di permeabilità da parte dell'esterno comportando problemi relativi alla sicurezza.

Malgrado le difficoltà, la gestione è apparsa proattiva nel far fronte a tali sfide organizzative trasformando, per esempio, proprio la collocazione dell'Istituto in pieno centro cittadino in una risorsa che offre importanti opportunità di apertura dell'Istituto alla vita all'esterno e viceversa. Lo spazio compreso tra i due muri di cinta, interno e esterno, non ha esclusivamente funzione difensiva, non è l'ambito sterile di netta demarcazione tra la vita detentiva e il mondo delle persone libere ma grazie alla presenza di alcune realtà imprenditoriali e culturali è diventato uno spazio abitato, agito, dove la città e la struttura penitenziaria si incontrano integrandosi e diventano l'uno parte dell'altra.

Al di là della valutazione molto positiva che il Garante Nazionale formula relativamente alla Direzione dell'Istituto, le condizioni materiali di alcune parti della Casa circondariale di Genova Marassi visitate sono assolutamente inaccettabili e richiedono interventi della massima urgenza.

Si fornisce di seguito specifica indicazione delle criticità rilevate nel corso della visita con le puntuali relative raccomandazioni suddivise per aree tematiche e si rinvia alla parte finale di questa sezione del Rapporto, relativa alla Casa circondariale di Genova Marassi, per la trattazione di ulteriori aspetti emersi nel corso della visita.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2.1.1 Strutture e loro uso

La prima sezione ospita la sezione circondariale che assorbe poco meno del 50 % dei posti previsti dell'intera capienza regolamentare dell'Istituto. Come già evidenziato, al momento della visita era altresì caratterizzata da un'elevata percentuale di sovraffollamento che arrivava a 169,23 % nella sezione a custodia aperta e a 142,56 nella custodia ordinaria. È pertanto evidente come le sue parti strutturali siano quelle maggiormente soggette a usura e deterioramento.

Il Garante Nazionale rivolge al Provveditorato di Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta e alla Direzione della Casa circondariale "Marassi" di Genova le raccomandazioni qui di seguito enumerate²⁵ e motivate.

2.M.1 Avviare con urgenza interventi di complessiva ristrutturazione straordinaria delle camere detentive nella prima sezione.

Tutte le stanze risentono pesantemente del tempo e in alcuni casi sono in condizioni di vero e proprio degrado. Le persone che occupano tali stanze vivono in un contesto in cui le condizioni materiali incidono fortemente sulla sensazione del mancato rispetto da parte dell'istituzione della loro dignità e finiscono per retroagire negativamente anche sulla propria autostima e sulla capacità di riorganizzare il proprio tempo detentivo. Il degrado - evidente in alcune picchi di criticità dove l'inutilizzabilità della doccia si unisce alla presenza di un lavandino rotto spaccato e al fluire continuo dell'acqua dovuto al rubinetto che non chiude²⁶ - diventa il fattore costitutivo della vita quotidiana nella sezione e incide anche sul comportamento dei singoli.

L'ambiente annesso alla stanza è di difficile connotazione, trattandosi di fatto di una cucina bagno con una parziale separazione degli ambienti che tuttavia non consente il fluire dell'aria dalla piccola finestra dalla zona cucina alla doccia: il risultato è una umidità che dalle docce impregna le pareti e che diventa ancora più cospicua all'aumentare del numero di presenze nella stanza attigua.

Certamente non agevolano proficui percorsi riabilitativi muri che trasudano umido e muffa. Questo complessivo ambiente non trova ristoro nell'accesso all'aria aperta trattandosi di cortili privi di qualsiasi attrezzatura e dotato solo di un orinatoio sporco, usurato e maleodorante che richiede di essere sostituito o risistemato.

2.M.2 Attivare con urgenza lavori di ampliamento e ristrutturazione del locale cucina per detenuti e arredarlo in modo appropriato e congruente con il numero di pasti da fornire.

Secondo quanto dichiarato dal personale, la cucina per detenuti è dimensionata per preparare i pasti per 450 persone. Vi si preparano invece ogni giorno i pasti per oltre 700 persone: è pertanto

²⁵ Le raccomandazioni relative all'Istituto di Genova Marassi sono numerate con 2.M. e numeri progressivi.

²⁶ Tale stato di cose è stato riscontrato nelle camere detentive n. 55 e n. 40 della prima sezione.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

ampiamente sottodimensionata come spazi e come strumentazione, scontando gli effetti del sovraffollamento dell'Istituto.

Nel giorno della visita della delegazione del Garante Nazionale, erano rotti sia il forno che la brasiera e mancavano attrezzature necessarie ad alleggerire il lavoro in cucine di comunità (per esempio il pelapatate) con conseguente grande perdita di tempo. Alcuni elettrodomestici risultavano essere stati trasportati a Milano per essere rigenerati.

Va inoltre segnalato che la cucina del Centro clinico, secondo quanto riferito alla delegazione nel corso della visita, non è mai stata utilizzata. I pasti per i detenuti ricoverati vengono forniti direttamente dalla Azienda sanitaria locale tramite ditta esterna. Tale cucina potrebbe essere attivata e utilizzata in modo da migliorare la generale situazione del vitto. Il Garante Nazionale chiede di conoscere le valutazioni della Direzione dell'Istituto circa l'ipotesi di prevedere l'utilizzo del locale cucina annesso al Centro Clinico a supporto dell'attuale cucina per detenuti.

2.M.3 Eliminare le schermature alle finestre che non affacciano verso l'esterno.

Come già detto, la struttura e gli spazi della Casa circondariale di Genova Marassi sono profondamente condizionati dalla dislocazione dell'Istituto nel mezzo di un quartiere densamente abitato, vicina allo Stadio e con case, uffici e strutture commerciali adiacenti la struttura penitenziaria. Tutto ciò comporta una serie di misure di sicurezza finalizzate a garantire che non ci sia un passaggio di messaggi e di oggetti dal dentro al fuori e viceversa.

Tale esigenza non può andare tuttavia a detrimento dell'accesso all'aria, della luce e della possibilità di vedere e leggere per le persone che sono ristrette anche per periodi lunghi. In generale, gli standard europei prevedono che in questi casi i locali necessariamente schermati poiché prospicienti l'esterno siano utilizzati solo per attività che occupano uno spazio limitato della giornata e non come camere di pernottamento. Nel caso specifico di Marassi la caduta per degrado di molte delle schermature delle finestre che aprono all'interno dello spazio detentivo senza che da ciò si sia determinato alcun problema di sicurezza indica con chiarezza la loro inutilità e spinge per l'immediata rimozione anche delle schermature delle altre finestre che aprono all'interno.

2.M.4 Arredare e attrezzare con urgenza le sale di socialità.

Le cosiddette stanze di socialità sono dei locali grandi come una stanza da sei, arredati esclusivamente con un calcio-balilla e un tavolo da ping-pong. Non ci sono né tavoli né sedie, tanto che i detenuti per giocare a carte si siedono su una coperta stesa sul pavimento. Le coperte rimangono piegate per terra in attesa dell'ora di socialità.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Su un tavolo da ping-pong la delegazione ha trovato una scacchiera fatta a mano da qualche detenuto, disegnando gli scacchi su un pezzo di stoffa strappato e ricavando le pedine da dei cartoncini di due colori anch'essi ritagliati.

2.M.5 Realizzare con regolarità verifiche alle strutture per l'effettuazione immediata di piccoli interventi di riparazione e manutenzione.

Oltre al generale stato di degrado degli ambienti, nelle stanze ci sono una serie di piccoli guasti che potrebbero essere riparati con ordinari interventi di manutenzione: rubinetti che non chiudono, neon rotti²⁷, sgabelli malandati, pulsanti di chiamata non funzionanti (testati a campione quelli delle celle collocate al piano primo e secondo della sesta sezione) e così via.

2.1.2 Qualità della vita detentiva

Come verrà più approfonditamente precisato, vi sono alcuni elementi che rendono complessivamente positiva la valutazione sulla qualità della vita detentiva all'interno dell'Istituto. Rimane tuttavia particolarmente critica la qualità del cibo in ragione delle sopraindicate strutturali difficoltà del locale adibito a cucina, ma anche a causa dell'organizzazione del servizio che non è supportata da una specifica formazione dei detenuti che vi lavorano.

Il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione della Casa circondariale di Genova Marassi di

2.M.6 Prevedere una specifica formazione per il personale che lavora in cucina.

Sono evidenti le difficoltà di garantire la continuità delle professionalità all'interno di una Casa circondariale, dato il grande turn-over dei detenuti. Tuttavia, il lavoro in cucina richiede una solida competenza e preparazione almeno per quanto riguarda alcune figure professionali, in primo luogo il cuoco. Al momento della visita, il cuoco della cucina per detenuti aveva lasciato l'attività e la persona che lo sostituiva non aveva alcuna preparazione specifica nel settore.

Pertanto, il Garante Nazionale ritiene indispensabile che la Direzione attivi, in collaborazione con le strutture e le Istituzioni del territorio, programmi di formazione professionale sia per garantire uno standard adeguato nella preparazione dei pasti per i detenuti, sia per fornire uno strumento utile al reinserimento delle persone al termine dell'esecuzione penale.

Vanno inoltre valorizzate le competenze professionali delle persone detenute²⁸, qualora accertate e certificate.

²⁷ Stanza n. 46 della prima sezione.

²⁸ Per esempio, la delegazione ha incontrato una persona detenuta (I. N.) diplomata alla scuola alberghiera e cuoco di IV livello. La sua professionalità dovrebbe essere adeguatamente utilizzata.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.1.3 Sicurezza

La complessiva architettura della Casa circondariale di Genova Marassi risente grandemente, come del resto è ovvio, della sua collocazione in pieno centro cittadino, essendo costituita da un aggregato composito di edifici e di strutture volte a garantire la sua sicurezza e prevenire l'ingresso o la fuoriuscita di oggetti dal/all'esterno: innalzamenti murari, schermature, reti. Gli spazi aperti sono pochi, ristretti e coperti spesso da reti. Il tutto risente poi visibilmente del passare del tempo e alcune strutture, funzionali un tempo, sono ormai deteriorate al punto di aver perso del tutto la loro utilità. È il caso delle cosiddette "reti antigetto" che penzolano inutilmente accanto a molte finestre.

Il Garante Nazionale raccomanda pertanto alla Direzione della Casa circondariale di Genova Marassi di

2.M.7 Sostituire o rimuovere in via definitiva le" reti antigetto" rotte.

Entrando nel complesso dell'Istituto, colpisce, infatti, la grande quantità di reti antigetto rotte, che non assolvono più alcuna funzione. Ovviamente, se non servono, vanno tolte, se servono vanno sostituite.

In tale ottica, come già sopra rilevato, analoga riflessione deve essere svolta riguardo alle schermature delle finestre: il ridotto apporto di luce naturale agli ambienti, se non risponde ad alcuna esigenza reale di sicurezza, ha carattere puramente affittivo e costituisce una violazione della disciplina regolamentare dell'ordinamento penitenziario²⁹, oltre che una non ottemperanza a raccomandazioni europee. Se alcune schermature possono apparire, infatti, giustificate (in particolare quelle poste sulle finestre rivolte all'esterno verso la strada e verso lo stadio), ve ne sono altre che oscurano finestre che affacciano all'interno delle aree all'aperto dell'Istituto e che pertanto non trovano alcuna giustificazione. Va detto, inoltre, che proprio alcune di queste sono rotte in tutto o in parte e pertanto le parti restanti sulle finestre sono solo un'indicazione di sciatteria.

Sempre in termini di sicurezza preventiva, al fine di evitare l'arrivo di oggetti lanciati da fuori nel campo di calcio per i detenuti, già coperto da una rete, è in programmazione la copertura del campo stesso con una nuova rete a maglia più fitta che ridurrebbe fortemente la visione del cielo: elemento, questo, che è connaturato al concetto stesso di "accesso all'aria aperta".

Pur comprendendo l'esigenza di evitare l'accesso di oggetti da fuori, il Garante Nazionale ritiene che vada trovata un'altra soluzione che eviti il rischio di chiudere progressivamente il cielo sopra uno dei rari spazi aperti dell'Istituto.

²⁹ Si veda l'art. 6, comma 2 r.e. che ammette schermature alle finestre dei locali dove si svolge la vita dei detenuti «[...] solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza [...]».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.1.4 Eventi critici

Come è prassi, in preparazione della visita, il Garante Nazionale ha chiesto all'Amministrazione penitenziaria i dati relativi agli eventi critici come registrati dalla "Sala situazioni". Nel corso della visita, la delegazione ha focalizzato la propria attenzione sugli "Infortuni accidentali", data la loro alta frequenza, esaminando i relativi registri messi debitamente a disposizione e con colloqui riservati con alcuni diretti interessati.

A tal proposito, il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione della Casa circondariale di Genova Marassi di

2.M.8 Avviare verifiche interne per l'individuazione dei fattori di rischio che determinano eventi lesivi a danno della popolazione detenuta; adottare i conseguenti relativi strumenti di prevenzione; aumentare il livello di attenzione da parte del personale responsabile della sicurezza.

Infatti, l'esame del database cronologico della "Sala situazioni" che sostituisce, di fatto, il registro degli eventi critici, ha messo in evidenza un elevato numero di infortuni accidentali non riferibili ad attività lavorative o sportive. Nel periodo campione considerato, compreso tra l'1 settembre e il 17 ottobre 2016, risultano annotati 17 infortuni accidentali, ovvero una media di due alla settimana. Nelle schede descrittive, si riferisce di cadute accidentali, scivolamenti nelle docce, bruciature nelle attività di cucina (nelle stanze di pernottamento) e analoghi eventi fortuiti.

Non è stata priva di rilievo, peraltro, la constatazione della ricorrenza di infortuni accidentali a danno di alcuni detenuti in particolare: è il caso, per esempio, del signor A.B. che risulta vittima di cadute e scivolamenti in due giorni consecutivi (il 4 e il 5 ottobre 2016), con esiti lesivi di una certa serietà al volto e sul corpo che ne hanno motivato l'invio in ospedale e del suo compagno di stanza a cui, contemporaneamente, sono state rilevate lesioni sulla mano destra che hanno comportato l'apposizione di punti sutura.

La frequenza di tali casi accidentali suggerisce quantomeno e in ogni caso la necessità di verificare la sussistenza dei necessari presidi di sicurezza all'interno delle stanze di pernottamento e negli spazi comuni e di elevare il livello di attenzione del personale addetto alla sicurezza.

Peraltro, l'osservazione delle situazioni particolari di cui si è detto rende altresì necessario accertare se la frequenza di infortuni accidentali rilevata sia almeno in parte riconducibile a situazioni di tensione interna all'Istituto e nel caso di affrontare direttamente tali circostanze senza lasciare l'episodio nell'incertezza di una catalogazione quale "infortunio accidentale", non meglio identificato.

2.1.5 Tutela della salute

La valutazione del Garante Nazionale in ordine alla tutela della salute presso la Casa circondariale di Genova Marassi è nel complesso positiva basandosi su una struttura, quale quella del Centro clinico S.A.I.), adeguata e ben gestita. La delegazione ha avuto lunghi colloqui con il Dirigente sanitario (dr.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Maurizio Cechini), psichiatria, traendo un giudizio positivo in relazione all'accesso alle cure, alla promozione di attività informativa e preventiva e alla continua attenzione al rispetto del principio di equivalenza di tutela della salute all'interno e all'esterno di una comunità ristretta. Tale sensazione di buon andamento è stata altresì confermata dalla esistenza di Protocolli sanitari con l'Azienda sanitaria locale e dall'attenzione alla loro implementazione peraltro affidata a una vicedirettrice.

La struttura è dotata di un Reparto di Osservazione psichiatrica e di una "Articolazione per la salute mentale" quantunque con un numero di disponibilità di posti letto estremamente limitato. Inoltre l'Infermeria (quarta sezione) ha una capienza di 15 posti letto e l'Istituto può avvalersi del supporto di una Unità ospedaliera penitenziaria presso l'Ospedale San Martino con otto posti letto con una capienza che si riduce quando vi siano della incompatibilità tra soggetti da ricoverare, essendo composta di sole camere a due letti.

In questo contesto che rivela attenzione stridono due criticità emerse nel corso della visita relativamente allo svolgimento dei compiti del personale sanitario: la prima riguarda la non completa documentazione medica prodotta nei casi in cui fossero visibili segni di possibile maltrattamento, peraltro denunciato dal soggetto visitato dal sanitario.

Il Garante Nazionale raccomanda ai Responsabili dell'area sanitaria della Casa circondariale di Genova Marassi e di ogni altro Istituto visitato di

2.M.9 Rammentare al personale sanitario il proprio obbligo fondamentale di riportare accuratamente ogni segno indicativo di possibili lesioni riscontrato all'atto della visita di ingresso e che qualora sia accertata la coerenza tra tali rilievi e quanto dichiarato come causa da parte del soggetto, l'episodio sia trasmesso alle Autorità dell'Istituto per i compiti di indagine amministrativa ed eventuale trasmissione alla Procura della Repubblica.

2.M.10 dichiarare che l'obbligo di completa refertazione discende dall'assoluta necessità di non porre lo Stato e l'Amministrazione nell'impossibilità di contraddire eventuali false denunce di maltrattamento.

Dal fascicolo del signor H.H., di sessantadue anni e cittadinanza algerina, entrato in carcere l'11.09.2016 proveniente dalla libertà, emerge che egli abbia riferito, così come debitamente riportato, di essere stato «pestato all'arresto»; tuttavia nel referto di prima visita si legge invece «Nega traumi recenti».

Indipendentemente dalla veridicità dell'affermazione del signor H.H., che non compete a questo Ufficio accertare, colpisce l'inconsistenza logica delle due affermazioni. Tanto più che in data 13.10.2016, a seguito di una RX Toracica, nel referto viene riportato che sono visibili esiti di fratture costali a destra.

In un altro caso relativo al signor D.V. del Gabon, arrestato l'11.10.2016 e subito dopo immediatamente tradotto in carcere, la delegazione ha appreso direttamente dalla persona coinvolta



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

che alcuni segni visibili e constatati dalla delegazione stessa nel corso del colloquio erano conseguenza di maltrattamento a suo dire subito presso la stazione dei Carabinieri di Genova Maddalena in Genova.

Nel corso della visita a tale stazione, la delegazione ha avuto modo di essere informata dai Carabinieri stessi dell'episodio che, secondo la loro versione, era consistito in lesioni auto-provocate dallo stesso D.V. con la finalità esplicitamente dichiarata di poter denunciare i Carabinieri per maltrattamento. Tale episodio sarebbe avvenuto nella sala d'attesa della predetta stazione ed era all'origine dell'accertata contenzione del signor D.V. con manette legate alle spalliere delle sedie. Certamente non vi sono evidenze per sostenere quanto riferito dal signor D.V., ma è altrettanto certa la non attendibilità del referto redatto dal medico all'ingresso in Istituto che non cita le lesioni, comunque provocate, peraltro visibili direttamente osservate dalla delegazione.

Questi due episodi giustificano la necessità di ricordare allo staff medico l'obbligo di una refertazione oggettiva di ogni segno visibile sul corpo delle persone esaminate al loro ingresso in carcere dopo un esame completo e accurato e di riportare alla Direzione dell'Istituto ogni situazione in cui ci sia compatibilità tra le lesioni riscontrate e il presunto maltrattamento riportato dal soggetto.

La seconda criticità emersa nel corso della visita riguarda la prolungata applicazione di contenzione fisica, documentata e pienamente accertata dalla delegazione almeno in un caso.

Il Garante Nazionale raccomanda ai Responsabili dell'area sanitaria della Casa circondariale di Genova Marassi e in ogni altro Istituto visitato di

2.M.11 Rammentare al personale sanitario, incluso quello operante nella Unità ospedaliera protetta: a) che la misura contenitiva determinante l'immobilizzazione del soggetto deve essere adottata come misura effettivamente estrema da applicare per il più breve tempo possibile sotto costante controllo sanitario; b) che la misura deve essere immediatamente interrotta quando la situazione acuta che l'ha determinata sia tornata sotto controllo; c) che la persona deve informata in una lingua a lei comprensibile relativamente all'adozione della misura stessa e della sua necessità; d) che nessun trattamento farmacologico deve essere somministrato alla persona stessa durante il periodo della contenzione; che dell'adozione della misura e della sua esecuzione deve essere redatto esauriente da rapporto disponibile alle Autorità di controllo.

Il Garante Nazionale chiede inoltre di sapere quale sia il fondamento giuridico della misura adottata nell'Istituto di Genova Marassi non potendosi trattare di un trattamento sanitario obbligatorio in quanto non risulta agli atti l'espletamento delle dovute tappe procedurali e risulta non essere data alcuna possibilità di ricorribilità avverso la misura applicata.

Il signor K.H. ha fatto ingresso a Genova Marassi il 12.10.2016. Il periodo precedente lo ha trascorso prima all'unità ospedaliera protetta dell'Ospedale San Martino e poi al S.A.I. dell'Istituto. Risulta agli atti che sin dal Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino (ore 23.54 del 16.09) il signor K.H. è stato



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

contenuto al proprio letto con fasce applicate a polsi e caviglie. La motivazione è indicata quale «episodio di agitazione psico-motoria con aggressività eterodiretta il soggetto in osservazione psichiatrica per un possibile disturbo psicotico». Del resto già nel Rapporto dei Carabinieri si legge «arresto per uno stato di agitazione psico-motoria con aggressività e ostilità etero diretta».

La situazione di contenzione è documentata sino alle ore 11.00 del giorno 17.09; tuttavia risulta dai rapporti di valutazione periodica della misura applicata che tale situazione contenitiva persisteva ancora alle ore 13.45. È lecito interrogarsi sugli elementi che hanno prodotto una prolungata applicazione della misura contenitiva (quasi 14 ore) su un soggetto che come la delegazione ha direttamente constatato non è in grado né di comprendere la lingua italiana, né di esprimersi con essa e che durante tale periodo di applicazione della misura non ha potuto usufruire di altra persona che veicolasse la sua comunicazione con il personale medico. Ci si chiede inoltre se durante tale periodo siano stati somministrati farmaci e quale consenso abbia potuto esprimere un ventiquattrenne del Mali, contenuto e privato del diritto fondamentale alla comprensione della propria situazione e di quanto a lui veniva imposto e applicato.

2.1.6 Cura e tutela dei soggetti con disagio mentale

Gli elementi precedentemente considerati evidenziano come, nell'ambito di una complessiva valutazione positiva sull'area sanitaria, rimane altresì critica la cura e la tutela delle persone con disagio mentale dal momento che le misure organizzative adottate sono insufficienti a far fronte al numero di richieste e alle esigenze delle persone recluse che manifestano problemi di salute mentale.

Il Garante Nazionale raccomanda, pertanto, al Provveditorato di Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta e alla Direzione della Casa circondariale di Genova Marassi di

2.M.12. Potenziare l'Articolazione di salute mentale e il reparto di osservazione psichiatrica ex art.112 r.e. ed evitare improprie collocazioni di soggetti con disagio mentale.

Come già detto, la struttura è dotata di una "Articolazione di salute mentale" costituita da un'unica stanza detentiva e di un Reparto per l'osservazione psichiatrica ai sensi dell'art.112 r.e., costituito da due stanze detentive per tre posti disponibili.

Per altro verso, nel corso della visita alla sezione sesta, collocata al piano terra, destinata ad ospitare le persone sottoposte a isolamento a vario titolo (disciplinare, giudiziario), la delegazione ha riscontrato la presenza di soggetti con disagio mentale collocati in tale sezione anche in assenza di specifico provvedimento di isolamento.

Era il caso del signor L.A., internato destinatario della misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero presso REMS disposta con ordinanza del competente GIP in data 24.03.2016, ristretto invece nell'Istituto, inviato d'urgenza al Pronto Soccorso per un trattamento sanitario obbligatorio l'8 aprile, rientrato il 22 aprile e sottoposto al regime di grande sorveglianza. Al momento della visita era allocato



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

nella sezione isolamento esclusivamente al fine di consentirne la gestione in attesa del trasferimento in una REMS.

Situazione analoga era quella di V.M., giunto alla Casa Circondariale di Genova Marassi il 13 ottobre 2016 e sottoposto il 17 ottobre alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per 6 giorni: era allocato in una delle cinque stanze della sezione isolamento dotata solo di un letto, priva di ogni altro arredo e, in particolare, priva di sgabello e di tavolo, poiché, secondo quanto riferito dalla Polizia penitenziaria, questi arredi erano stati da lui divelti subito dopo l'arrivo in questa sezione. Dall'esame del fascicolo personale è emerso che si tratta di persona sofferente di disagio psichico, che ha presentato ripetute richieste di trasferimento in altra struttura e che ricorre con una certa frequenza ad atti di violenza sugli arredi e sulle strutture delle stanze in cui è ristretto in reazione alla mancata soddisfazione delle esigenze di volta in volta manifestate.

Un terzo caso è quello del signor L.F., proveniente dal Reparto di osservazione psichiatrica ex art. 112 r.e. ristretto nel Reparto "Sostegno integrato" della sezione denominata "circondariale Infermeria", in attesa di essere trasferito nella REMS per eseguire la misura di sicurezza provvisoria applicata a seguito della revoca della custodia cautelare.

Si tratta di tre casi che presentano il comune profilo critico della impropria collocazione detentiva nel cui ambito si segnala particolarmente rilevante il ricorso al luogo e alla misura dell'isolamento come strumento di gestione di posizioni evidentemente difficili.

Le situazioni descritte, a prescindere da collocazioni definitive che interessano gli internati, richiedono tutte la predisposizione di ulteriori spazi di capienza nella "Articolazione per la salute mentale" e nel Reparto di osservazione psichiatrica, ove i soggetti con disagio mentale possano essere adeguatamente assistiti ed eventualmente contenuti con strumenti diversi da quelli della restrizione in isolamento.

2.1.7 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

Contesto della visita

La visita è stata condotta con la collaborazione della direttrice dell'Istituto Maria Milano, che ha fornito alla delegazione ampia disponibilità e informazione sulla struttura e sulle regole di vita interna, oltre a mettere a disposizione tutti i registri interni, mantenendo il rispetto della riservatezza dell'attività dei componenti della delegazione nel corso della consultazione dei registri e dei colloqui con le persone detenute.

La delegazione ha avuto altresì modo di confrontarsi, analizzando insieme le diverse criticità in maniera franca e costruttiva con il comandante di reparto Massimo Di Bisceglie, il dirigente sanitario Maurizio Cechini, la dirigente della sede distaccata di Genova del Provveditorato dell'Amministrazione



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

penitenziaria Katia Taraschi, la vicedirettrice dell'Istituto Cristina Marrè, il responsabile dell'area trattamentale Silvio Rizzo.

Infine, la delegazione ha avuto un incontro con una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria.

Alcune note sulle strutture e il loro uso

La Casa circondariale di Genova Marassi è un Istituto di medie dimensioni con una struttura articolata caratterizzata da un'elevata diversificazione dei circuiti presenti e dalla presenza del Centro clinico regionale.

La struttura è organizzata in sei sezioni detentive: 1) "circondariale", 2) "reclusione", 3) "custodia attenuata", 4) "Centro clinico regionale", 5) "alta sicurezza" e 6) "mista".

Come precisato, la visita ha avuto luogo esclusivamente alla sezione prima e sesta e al Centro clinico.

La prima sezione occupa uno dei quattro bracci che compongono la croce centrale dell'Istituto e ospita detenuti non definitivi. Il piano terra è riservato ai nuovi giunti e al Progetto di Prima accoglienza, iniziato nel 2013 insieme alla ASL n.3 genovese. Qui le stanze sono singole per chi è alla prima detenzione. Gli altri quattro piani sono normali sezioni detentive, con 11 stanze di cui otto da sei posti, una da cinque e due da due, denominate non a caso "cubicoli".

La sesta sezione ha invece natura mista perché ospita una sotto-sezione per detenuti con particolari problematiche sanitarie, una sotto-sezione per l'isolamento, una per detenuti in transito e, infine, una sotto-sezione di reclusione a custodia aperta.

Le condizioni materiali delle sezioni visitate risentono del tempo e dell'usura; in particolare per quanto riguarda la prima sezione sono state formulate specifiche raccomandazioni in relazione agli interventi di ristrutturazione o manutenzione che devono essere avviati con urgenza.

Gli indici di sovraffollamento sono ovviamente un fattore determinante dello stato di degrado degli ambienti³⁰. A tal proposito, il Garante Nazionale invita il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione dell'Istituto a monitorare e a mantenere costantemente sotto controllo la situazione di sovraffollamento soprattutto nelle sezioni interessate dai più elevati indici.

Per quanto riguarda gli spazi comuni esterni alle sezioni, l'Istituto non dispone di una palestra ma di un campo da calcio, cui si andrà in futuro ad aggiungere un ulteriore campo sportivo polivalente (progetto già approvato dalla Cassa delle Ammende).

³⁰ Come già evidenziato, la capienza regolamentare dell'Istituto è di 541 posti mentre nei giorni della visita ospitava in totale 700 persone detenute con una media complessiva di sovraffollamento pari al 129,21 %. In particolare risultavano percentuali di sovraffollamento superiori al 150 % presso la sezione custodia attenuata - reparto tossicodipendenti (183,33 %) e nella sezione circondariale - reparto a custodia aperta (169,23%).



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Criticità rilevate in relazione alla comprensione da parte di detenuti stranieri

Da circa tre anni, a causa dell'interruzione di appositi finanziamenti da parte dell'Amministrazione provinciale, non vi sono mediatori culturali che operano presso la Casa circondariale.

La totale assenza di mediatori in un contesto così caratterizzato dalla forte presenza di detenuti stranieri, in larga parte di origine tunisina e marocchina, lascia molto perplessi risultando un fattore determinante per il verificarsi di situazioni in cui l'incapacità di comprendere pregiudichi irrimediabilmente la possibilità di esercitare e difendere i diritti fondamentali della persona.

Come già rappresentato, nel corso della visita è stato considerato il caso di K.H. (v. *paragrafo 2.1.5*) di origine maliana che è risultato essere stato sottoposto a una inaccettabile prolungata contenzione probabilmente anche a causa delle difficoltà di comunicazione con il personale dell'Istituto prioritariamente riferibili all'assenza di interpretazione linguistica e mediazione culturale. Quando una parte della delegazione lo ha incontrato il 17 ottobre appariva in evidente stato confusionale, quasi sotto shock, con gravi difficoltà a comprendere e a esprimersi in lingua italiana, incapace di raccontare cosa gli era accaduto e totalmente inconsapevole del luogo dove aveva trascorso parecchi giorni dopo l'arresto. Egli è stato sottoposto a una intensiva ed eccezionale misura di contenzione senza avere la minima comprensione del perché tutto ciò stesse avvenendo e senza riuscire ad elaborare l'accaduto anche a distanza di giorni. In tale caso, gli ostacoli linguistici e l'assenza di un mediatore o comunque di una professionalità che agevolasse la sua comprensione hanno fortemente inciso sui suoi diritti fondamentali provocando gravi ripercussioni sulla sua libertà personale e amplificando lo stato di vulnerabilità insito nella sua condizione di straniero.

Al momento della visita era stata da poco tempo presentata una richiesta di finanziamento alla Regione per la sovvenzione di servizi di mediazione mediante risorse del Fondo sociale europeo. Il Garante Nazionale è interessato a conoscere l'esito di tale richiesta e richiamando le raccomandazioni n. 2.2. e n. 2.3, evidenzia la necessità che siano intraprese tutte le iniziative possibili utili a garantire la presenza stabile e strutturata di mediatori culturali all'interno dell'Istituto.

Rapporto con l'esterno e qualità vita detentiva

La Casa circondariale di Genova Marassi ha stabilito un rapporto molto positivo con il territorio, sia per quel che riguarda le attività lavorative che le attività culturali.

All'interno dell'intercinta³¹ vi sono una falegnameria e un centro di panificazione.

Quest'ultima realtà imprenditoriale è stata recentemente oggetto di particolare espansione considerato che nel 2015 la società di gestione ha affiancato alla panetteria anche un "centro cottura"

³¹ Area compresa tra il muro di cinta e il muro che separa l'area detentiva.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

per la produzione di prodotti gastronomici da forno destinati alla grande distribuzione. Nel breve colloquio intrattenuto con un responsabile della società di gestione si è avuto modo di appurare che trattasi di una realtà produttiva molto viva e in piena espansione che offre ai detenuti impiegati una reale opportunità di sviluppare una professionalità spendibile all'esterno.

Un'altra esperienza molto positiva è costituita dal Teatro inaugurato lo scorso maggio. Il "Teatro dell'Arca" è una realtà del tutto peculiare rispetto a strutture analoghe che si trovano all'interno di altri Istituti sotto almeno due profili. È collocato all'interno della Casa circondariale ma nell'intercinta consentendo pertanto, senza gravosi adempimenti, l'accesso del pubblico esterno. È altresì configurato come teatro professionale, e non sociale, dove le persone detenute affiancano attori professionisti nelle varie produzioni realizzate. Costituisce quindi un importante ponte tra la realtà dell'Istituto e la città, che spezza la logica segregativa della dimensione carceraria e supera i timori legati agli aspetti di sicurezza trasformando lo spazio carcerario in un luogo di cultura a disposizione della collettività urbana e della popolazione detenuta stessa, che di quel tessuto urbano fa parte³².

I detenuti occupati in attività lavorative all'interno dell'Istituto o del muro intercinta al momento della visita risultavano essere 109 di cui nr. 12 in art. 21 occupati presso la falegnameria, il forno, il centro cottura, il teatro o infine nei servizi di pulizia del giardino.

Il personale

Come già chiarito nei precedenti Rapporti, il Garante Nazionale ritiene parte integrante delle visite negli Istituti penitenziari la realizzazione di un incontro con il personale, in ragione del convincimento che le condizioni di vita e di lavoro di quanti sono addetti alla custodia e al trattamento dei detenuti sia elemento determinante della complessiva qualità della vita detentiva.

L'incontro con il personale della Casa circondariale di Genova Marassi si è tenuto il 17 ottobre e, malgrado lo scarsissimo preavviso fornito, ha visto un'ampia partecipazione del personale sia delle aree giuridico-pedagogica e amministrativa che di Polizia penitenziaria presente nell'Istituto.

Le problematiche emerse hanno riguardato gli aspetti attinenti al sovraffollamento, alla tutela della salute, alle carenze strutturali e di organico. Le persone intervenute hanno rappresentato il disagio di lavorare sempre in emergenza all'interno di una struttura sovraccarica che non viene mai interessata da interventi di sistema e che continua a fare affidamento alla capacità degli operatori di far fronte alle criticità. È stata in particolare evidenziata la circostanza che a causa della presenza del Centro clinico che opera su base regionale i trasferimenti effettuati da altre strutture penitenziarie sono continui e hanno l'effetto di provocare, per liberare posti per i soggetti trasferiti, la "dimissione" dal Centro di

³² Su una prospettiva di sempre maggiore 'porosità' delle carceri italiane nell'ottica di un crescente livello di utilizzo degli spazi interni non residenziali per l'allestimento di servizi a favore della collettività, si veda il documento conclusivo del Tavolo 1 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale "Spazio della pena: architettura e carcere".



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

soggetti critici i quali, malgrado alcune persistenti esigenze sanitarie, fanno ritorno nelle sezioni detentive ordinarie. Il personale evidenzia inoltre come il cronico problema del sovraffollamento abbia ripercussioni su tutta la struttura accennando, in particolare, alle gravi carenze del locale cucina assolutamente sottodimensionato,, con l'effetto di incidere negativamente su tutto il servizio in termini di tempistica di cottura, distribuzione e temperatura delle pietanze.

Malgrado le oggettive criticità di gestione, la delegazione ha rilevato un clima positivo, un personale motivato e con le figure di responsabilità consapevoli dei problemi e proattivi nella ricerca di soluzioni.

Nel corso della visita il Garante ha altresì avuto modo di visitare i locali delle caserme per il personale di Polizia penitenziaria spesso proveniente da altre città liguri e pendolare. È risultata evidente la necessità che siano al più presto avviati i lavori di ristrutturazione della caserma posta all'ultimo piano dell'edificio che ospita la spaccio e altri locali dedicati al personale operante nell'Istituto. Va sottolineata anche nel caso di Genova Marassi la necessità di garantire decorosi alloggi al personale di Polizia penitenziaria assegnato a una struttura detentiva e proveniente da altre città o regioni. In particolare nel caso di Genova tale personale deve misurarsi con l'elevato costo degli immobili nel capoluogo ligure che non rende facile il reperimento di una idonea sistemazione in prossimità della struttura, esigenza questa particolarmente sentita per favorire la rapidità e la comodità degli spostamenti per il servizio di turnazione. Attualmente le condizioni della caserma indicata non sono adeguate a garantire un dignitoso alloggio a quegli operatori di Polizia penitenziaria che devono utilizzarla in modo non del tutto episodico e raro. Sono pertanto urgenti lavori di rifacimento delle stanze e dei locali comuni al fine di migliorare le complessive condizioni di chi lavora in un Istituto di notevoli dimensioni quale è quello di Genova Marassi.

Vendita di alcol all'interno dello spaccio

Lo spaccio all'interno dell'Istituto a disposizione del personale è anche una rivendita di alcol. Affisso alle mensole posizionate alle spalle del bancone vi è l'ordine di servizio a firma del Direttore che ne vieta la vendita a chi sia in servizio. Malgrado tale limitazione, il Garante Nazionale ritiene inopportuna e sconveniente la decisione di consentire vendita di alcool all'interno della struttura penitenziaria e invita la Direzione a revocarne il permesso.

Libertà di religione o credo

Come emerge dalla scheda dell'Istituto pubblicata sul sito del Ministero della giustizia, i detenuti di fede mussulmana all'interno della Casa circondariale sono il 40 % dell'intera popolazione detenuta. È pertanto essenziale assicurare un ambiente idoneo per la preghiera collettiva

Le funzioni di imam sono assolve da un facente funzione specializzato in mediazione culturale che svolge attività di docenza presso la scuola di formazione di Cairo Montenotte.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante Nazionale chiede un chiarimento in relazione alla valutazione di non interessare un imam riconosciuto e richiama il già citato principio contenuto nella Raccomandazione del Comitato dei ministri Consiglio d'Europa sulla detenzione di stranieri³³ così formulato: «Le Autorità penitenziarie devono, per quanto possibile, concedere ai detenuti stranieri l'accesso a rappresentanti accreditati della loro religione o credo».

Disamina degli indici di analisi di radicalizzazione elaborati dall'Istituto

La direttrice dell'Istituto, in relazione al problema della radicalizzazione, ha fatto pervenire, su richiesta del Garante, un documento esplicativo nel quale sono indicate le modalità attraverso le quali la Direzione e il personale operante cercano di individuare eventuali processi di radicalizzazione in atto.

A questo proposito, l'Istituto si sta muovendo conformemente alle direttive impartite dal Dipartimento su tale materia. In particolare, l'attività di analisi dei processi di radicalizzazione intramuraria è basata su un'osservazione differenziata, caso per caso, e comprensiva di una molteplicità di elementi che possono essere desunti dai seguenti ambiti: a) pratica della religione; b) quotidianità; c) organizzazione camera detentiva; d) comportamento con altre persone; e) commenti sugli avvenimenti politici.

L'osservazione, comunque, parte dalla consapevolezza che tali indicatori non sono un segno inequivocabile di un processo di radicalizzazione in atto, così come i mutamenti nel comportamento, o altri comportamenti che rientrano tra quelli indicati non costituiscono di per sé indicatori certi di radicalizzazione.

In merito, il Garante Nazionale osserva che, trattandosi di elementi di analisi altamente sensibili in quanto strettamente connessi all'esercizio dei diritti individuali – quali, per esempio, l'intensificazione delle pratiche religiose, la tipologie di letture preferite, l'esternazione di critiche o di commenti di natura politica, la cura del proprio aspetto esteriore – la massima attenzione vada posta nella raccolta di tali informazioni e nel loro utilizzo, al fine di evitare qualsiasi generalizzazione e approssimazione di casi individuali, con il rischio di innescare reazioni di insofferenza e di rifiuto potenzialmente idonee all'avvio di reali processi di radicalizzazione.

Inoltre, il Garante Nazionale evidenzia, altresì, come anche su questo tema sia indispensabile e urgente poter avvalersi dell'ausilio di mediatori culturali anche al fine di prevenire potenziali ingiustificate compressioni di diritti o scarsa attenzione a elementi significativi a causa della mancanza di conoscenze linguistiche e culturali.

Sul fronte del contrasto della prevenzione della radicalizzazione si richiamano le *Linee guida per i Servizi penitenziari e di Probation sulla radicalizzazione e l'estremismo violento* approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 2 Marzo 2016, in cui si sottolinea il ruolo fondamentale di chi ha

³³ Raccomandazione CM/Rec (2012)12.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

responsabilità di gestione della struttura o più in generale di tutti gli operatori.³⁴ Come sottolineato nella *Linee guida*, violenze, razzismo, islamofobia e tutte le altre forme di discriminazione determinano sicuramente terreno fertile per l'insorgere del fenomeno della radicalizzazione, ma incidono anche rilevantemente fattori materiali quali il sovraffollamento, le condizioni inadeguate di detenzione e le misure disciplinari sproporzionate.

Per isolare e contrastare il fenomeno, appare pertanto essenziale operare su più livelli evitando di agire solo chirurgicamente su eventuali processi già in atto e approfondire ogni sforzo affinché il contesto detentivo di riferimento sia dal punto di vista materiale che interpersonale rispettoso della dignità e dei diritti dell'individuo.

³⁴ Lo specifico riferimento è alla lettera d) della sezione terza delle citate Linee Guida "Good prison management" (per una lettura completa del documento https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805c1a69) che recita:

«8. *Good management and good order in prison shall respect diversity, tolerance and human dignity of both prisoners and staff as this helps avoid situations conducive to radicalisation and violent extremism.*

9. *While not necessarily sufficient in themselves to trigger radicalisation – violence, racism, islamophobia and other forms of discrimination – generate resentment and provide the ground for radicalising narratives to take root. Inadequate detention conditions and overcrowding can also be factors enhancing the risk of radicalisation in prison. Tackling these issues should therefore be considered as an integral part of the counter-radicalisation effort.*

10. *Similarly, radicalisation processes can be accentuated and reinforced when disproportionate measures are deployed by the prison administration. Therefore punitive measures, use of force and means of restraint shall be proportionate to direct and serious threats of disruption of good order, safety and security in a given prison in order to preserve to the extent possible relations of trust and support in helping the reintegration of the offender.*

11. *Prison management shall involve consulting staff and, subject to the needs of good order, safety and security, taking the opinion of prisoners on matters of concern regarding the general conditions of imprisonment.*

12. *Prisoners' feelings of safety and trust in the legitimacy of staff's actions are likely to induce positive change and facilitate their rehabilitation and resettlement. Every effort shall therefore be made to preserve and build on such relations of trust in order to help offenders start or develop a crime-free life.*

13. *As much as possible, prison and probation services shall select and recruit staff with relevant linguistic abilities and cultural sensitivity. Intercultural and multifaith awareness training for staff shall form an integral part of education and training in order to promote understanding of and tolerance to diversity of beliefs and traditions.*

14. *Staff shall be selected, supported and trained in order to develop and maintain their professional ethics and resilience to potential pressure leading to radicalisation.*

15. *Educational activities are essential in the rehabilitation process of probationers or prisoners that may have adopted violent extremist views. Not only does it provide a structure to the daily routines during imprisonment, but it also provides the opportunity to develop new skills that can facilitate resettlement.*

16. *Tackling the issue of radicalisation in prison requires that good prison management is not only related to high professional ethics and attitudes but requires adequate resources. This can mean that additional funds might be needed for recruitment and training».*



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2.2 CASA CIRCONDARIALE – GENOVA PONTEDECIMO

La visita alla Casa circondariale di Genova Pontedecimo si è svolta nelle giornate del 18 e 19 ottobre.

L'istituto si è mostrato fin dall'inizio come una realtà chiusa, poco abituata al contatto con il mondo esterno e in alcuni casi anche poco orientata a instaurare relazioni positive con le Istituzioni. La stessa delegazione del Garante Nazionale ha avuto qualche difficoltà a entrare per la visita, dato che il personale alla portineria non era al corrente della sua esistenza, nonostante la Circolare del DAP rechi la data dello scorso aprile.

La scarsa apertura nei confronti del mondo esterno è emersa anche nell'incontro che la delegazione ha avuto con le Associazioni del Terzo settore, che hanno lamentato una certa difficoltà a svolgere attività continuativa nell'Istituto. La scarsità di iniziative legate al territorio ne è una conferma e conseguentemente l'offerta trattamentale dell'Istituto risulta carente e la quotidianità detentiva è caratterizzata dalla passività e dalla chiusura. Le poche attività proposte stentano a svilupparsi.

A rendere più complessa la gestione dell'Istituto va evidenziata la presenza di circuiti detentivi inconciliabili rispetto alla possibilità di svolgimento di attività in comune, con conseguente grande perdita di potenzialità: da una parte la sezione femminile, dall'altra la sezione cosiddetta "protetti promiscua", in gran parte composta da persone accusate o condannate per reati di tipo sessuale (48 su 56 presenti). La conseguenza è la necessità di raddoppiare tutte le attività: sia scolastiche, che lavorative, ricreative, culturali, data l'incompatibilità tra le popolazioni dei due reparti detentivi.

I locali, poco curati e anonimi, rischiano di alimentare nelle persone detenute quel senso di scarsa autostima che è di ostacolo a un percorso di responsabilizzazione e reinserimento. Tutto l'ambiente rimanda a un senso di chiusura, come le schermature alle finestre, residuo di un periodo in cui l'Istituto ospitava detenuti sottoposti al regime del passato art.90 o.p. e poi comunque all'art.14 bis o.p., così come emendato dalla legge 663/1986. Gli stessi laboratori, che godono di ampi spazi, sono arredati con mobili vecchi e malandati, mentre nel locale di informatica per filtrare la luce eccessiva che riflette sui computer vengono usati giornali vecchi. L'aula per il corso di odontotecnica al contrario è estremamente angusta e priva di finestre.

L'ampia area esterna è inutilizzata, fatta salva una piccola area verde per i colloqui, usata peraltro, come strumento premiale, contrariamente a quanto indicato dalla legge e ribadito dal Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione "Bambinisenzasbarre", siglato l'8 settembre 2016.

Inoltre, il Garante Nazionale ha riscontrato chiari elementi di differenziazione di genere che, seppure non riferibili a una esplicita volontà, di fatto agiscono in modo discriminante: gli spazi a disposizione delle detenute sono più angusti (le donne sono in stanze da due, gli uomini in stanze singole); per le donne non è disponibile alcuna palestra, che è invece disponibile per gli uomini, seppure con le



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

difficoltà di accesso che saranno descritte in seguito; nelle sezioni maschili ci sono le salette di socialità in ogni piano mentre nelle sezioni femminili la socialità si fa in corridoio. Anche le attività trattamentali sembrano risentire di una visione stereotipata per cui le donne lavorano in cucina e in sartoria e agli uomini sono riservate le attività di informatica e di tipografia.

Infine, nel corso della visita è emersa una criticità sotto il profilo organizzativo: appaiono carenti registri e archivi digitali per una rilevazione rapida dei dati; difficile è stato anche il reperimento di una pianta dell'Istituto; secondo quanto appreso nel corso delle interviste, le istanze dei detenuti devono spesso essere riformulate perché non è raro che si perdano

Pertanto, in esito alla visita condotta, il Garante Nazionale formula alla Direzione dell'Istituto le raccomandazioni qui di seguito suddivise per ambiti tematici, specificando per ciascuna di esse la relativa motivazione. Ulteriori considerazioni ed elementi di osservazione rilevati nel corso della visita sono descritti nella parte finale di questa sezione dedicata alla Casa circondariale di Genova Pontedecimo.

2.2.1 Qualità della vita interna e gestione dell'esecuzione penale

La qualità della vita detentiva risente della complessiva centralità data nella gestione dell'esecuzione penale alle esigenze di sicurezza e dei connessi timori circa i presunti rischi che l'attivazione di percorsi di maggiore responsabilizzazione della popolazione detenuta comporterebbe.

Nel Progetto di Istituto per l'anno 2016 tale preoccupazione viene esplicitamente espressa nel paragrafo relativo alle attività trattamentali che si chiude appunto con la seguente considerazione «Ed invero, se certamente è stato pregevole l'intento di ampliare la perimetrazione degli spazi detentivi e impegnativo il conseguimento del predetto obiettivo, al contempo, sempre più sfidante e irto di difficoltà è il percorso finalizzato all'offerta al detenuto di occasioni atte a riempire efficacemente l'eccesso di tempo di cui il medesimo dispone per scongiurare il rischio di adozione di modelli di comportamento illegali facilitati dall'accentuata autonomia, che facilmente si sviluppa in spazi di movimento non finalizzati».

La rotta segnata dall'introduzione dell'attuale modello di esecuzione della pena con gli "Stati generali dell'esecuzione penale", nonché con una successione di circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emesse sin dal 2011³⁵, fatica a farsi strada nella Casa circondariale di Genova Pontedecimo e, malgrado il formale (ma non effettivo) adeguamento alla modalità organizzativa basata sull'apertura delle camere detentive per un minimo di otto ore al giorno, la possibilità effettiva di movimento delle persone ristrette appare limitata e l'offerta di attività scarsa rispetto al modello di trattamento che teoricamente si dovrebbe implementare.

Pertanto il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di

³⁵ Circolare n. 3594/6044 del 28 novembre 2011, altre circolari successive e, da ultima, circolare n. 3663/6113, GDAP- 355603 del 23 ottobre 2015.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.P.1 Ampliare l'offerta trattamentale carente e pensata secondo stereotipi di genere.

Nell'Istituto ci sono poche attività culturali e ricreative o comunque solo poche persone detenute riescono ad accedervi; scarso è il lavoro, poche le possibilità di impegnare il proprio tempo in maniera costruttiva. La scarsa presenza di realtà dal territorio si risente pesantemente sulla vita quotidiana dei detenuti e delle detenute.

Nei colloqui avuti con le persone detenute – alcune peraltro di giovane età – è emersa la grande difficoltà a impiegare il tempo e ad accedere alle attività presenti in Istituto, di cui, secondo quanto emerso, solo poche persone riescono a beneficiare.

A questo proposito, nel corso della visita, la delegazione ha potuto visitare il laboratorio di bigiotteria realizzato da operatori della Compagnia delle Opere che, ordinariamente, impiega da 5 a 7 lavoranti donne. Inoltre, è stato possibile visitare il laboratorio di informatica dove lavorano due uomini (per 12 ore settimanali), e quello di tipografia che impiega tre uomini. È funzionante anche un laboratorio di sartoria per la produzione di borse, in cui lavorano quattro donne. Il resto sono le attività lavorative di tipo domestico dell'Amministrazione.

Dalle testimonianze raccolte sia tra i lavoratori detenuti, sia tra gli operatori, risulta avviata la "sperimentazione" di una filiera produttiva di manufatti, quali borse e bigiotteria e la parallela ideazione, digitalizzazione e stampa di un catalogo di tali prodotti al fine di commercializzarli: sono queste ultime attività complementari realizzate all'interno del laboratorio di informatica e di quello di tipografia. Tale filiera, se incentivata, può costituire un buon punto di partenza per allargare il coinvolgimento della popolazione detenuta in attività e esperienze professionalizzanti che abbiano possibilità di essere continuate nella vita libera. Ciò anche in considerazione dei grandi spazi a disposizione dell'Istituto che consentirebbero il coinvolgimento di numerose persone contemporaneamente, nonché la sistemazione di macchinari e strumentazioni necessari per tali attività, anche attraverso l'attivazione di maggiori sinergie con il territorio circostante ancora poco "esplorato".

Certamente, come già osservato, sarebbe necessario superare modelli tradizionali di genere nell'offerta delle possibilità di lavoro e formazione al fine di costruire efficaci percorsi di reinserimento sociale. Andrebbe cioè, decisamente incentivata la commistione dei ruoli proprio nell'ottica di una filiera di lavoro – formazione - opportunità produttive integrata secondo un sistema di "vasi comunicanti" che punti a una parità di genere e all'acquisizione di competenze utilmente spendibili all'esterno.

2.P.2 Valorizzare il ruolo del volontariato e favorirne la partecipazione alle attività relative alla vita culturale, sociale e ricreativa dell'Istituto, al fine di utilizzare al meglio le risorse del territorio in vista di un positivo reinserimento delle persone detenute.

Data la pochezza delle risorse messe a disposizione dei detenuti all'interno dell'Istituto, il contributo del Terzo settore appare indispensabile al fine di creare quel rapporto con il territorio fondamentale



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

per rispondere pienamente alla finalità rieducativa della pena, come indicato nella citata circolare circolare n. 3663/6113, GDAP- 355603 del 23 ottobre 2015³⁶.

La presenza sul territorio di una serie di Associazioni che operano in rete e in stretto collegamento con la Regione sono una ricchezza che al momento sembra essere poco sfruttata dall'Istituto. Anzi, nel corso dell'incontro con i rappresentanti del Terzo settore operante nell'ambito della giustizia, è emersa una certa difficoltà a operare in collaborazione con i responsabili della Casa circondariale di Genova Pontedecimo dove tutto risulta essere più complicato e difficile rispetto ad altri Istituti liguri: l'ingresso, la permanenza, gli spazi, anche i contatti con l'Istituto stesso.

La scarsa propensione all'attivazione di collaborazioni con l'esterno ricade sulle persone detenute non solo – come già detto - per la povertà dell'offerta culturale, ricreativa e lavorativa, ma anche nella gestione dell'esecuzione penale in termini di concessione di permessi che prevedano la possibilità di usufruire dell'appoggio di strutture come quella messa a disposizione dalla Veneranda Compagnia di Misericordia "Casa Mandela". Per chi non ha un domicilio dove trascorrere i permessi premio, tale struttura sarebbe invece una risorsa preziosa.

2.P.3 Disporre l'apertura delle camere detentive durante le ore di passeggio, al fine di non pregiudicare la libertà di scelta delle persone detenute e garantire loro almeno le otto ore di apertura delle celle previste dalla custodia ordinaria.

La circolare del DAP precedentemente citata ribadisce che è «criterio organizzativo ormai consolidato [...] che il tempo minimo da trascorrere fuori dalle camere detentive sia pari almeno a otto ore giornaliere»³⁷. Tale soglia oraria minima è infatti raccomandata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) fin dagli anni '90 del secolo trascorso (2° Rapporto generale, par. 47, CPT/Inf (92) pubblicato il 13 aprile del 1992) e viene richiamata nel Commento alle *Regole penitenziarie europee* (Commento allegato alla Raccomandazione R(2006)2 e costituente parte integrante della raccomandazione stessa). Nel

³⁶ Si veda il punto 10 della citata circolare: «In conclusione al fine di riassume e rendere più chiari i delicati compiti cui le SS.LL. sono chiamate a ottemperare con il consueto spirito collaborativo e l'alto senso di responsabilità istituzionale che ne ha sempre caratterizzato l'operato, si chiede che le SS.LL. [...]coinvolgano ed organizzino tutte le risorse istituzionali, private e volontarie rispetto al modello trattamentale descritto in modo da rendere possibile la riduzione dell'ozio e, conseguentemente, una organizzazione custodiale che non veda la mera apertura quale esclusivo intervento innovatore».

³⁷ «Deve inoltre premettersi che la possibilità di permanere al di fuori della camera di pernottamento per un minimo di otto ore, dal punto di vista delle aspettative europee, è auspicata, sebbene non vi sia disposizione normativa cogente in tal senso, né la C.E.D.U. abbia finora preso in considerazione tale fattore, se non quale elemento compensativo (peraltro senza definire in maniera espressa il limite temporale delle 8 ore) in presenza di camere detentive con spazi inferiori ai minimi richiesti. È tuttavia criterio organizzativo ormai consolidato nel nostro sistema penitenziario, che ovviamente si ispira alle raccomandazioni europee, che il tempo minimo da trascorrere fuori dalle camere detentive sia pari almeno ad 8 ore giornaliere, salva l'esistenza di particolari esigenze di sicurezza che comportino necessarie restrizioni, quali l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, dell'isolamento, in caso di sussistenza di specifici rischi di evasione o turbativa della sicurezza dell'istituto, ecc.

Questo implica che la custodia aperta debba prevedere necessariamente una permanenza all'esterno delle camere significativamente maggiore ma, soprattutto, il fatto che la quotidianità e i contenuti trattamentali dovranno svolgersi all'esterno della sezione, in luoghi comuni appositamente strutturati».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

commento alla regola 25, relativa al regime di detenzione, si riporta proprio l'indicazione del CPT secondo cui «i detenuti devono essere occupati in attività diverse, all'esterno della cella, per almeno 8 ore al giorno».

La Casa circondariale di Genova Pontedecimo è uno di quegli Istituti – purtroppo non rari – in cui vige la prassi di chiudere le celle durante le ore destinate alla socialità all'aria aperta.

In caso di condizioni metereologiche sfavorevoli o nell'ipotesi in cui comunque una persona preferisca per qualsiasi motivo non recarsi ai passeggi, rimane quindi chiusa all'interno della propria stanza detentiva. In tal modo le ore di apertura delle stanze previste e dichiarate restano solo sulla carta e non coincidono con l'effettiva possibilità di stare fuori da quella che non a caso viene chiamata, e dovrebbe essenzialmente essere, stanza di pernottamento.

La chiusura della stanza di pernottamento per chi non svolge la socialità all'aria aperta unita alla scarsità di attività proposte si traduce nella vita quotidiana in una giornata trascorsa in gran parte dentro le stanze. La mancanza di locali per la socialità o di ambienti di aggregazione o ricreativi quotidianamente fruibili nella sezione femminile, di cui si dirà in seguito, aggrava la situazione e pone senza dubbio l'Istituto ben lontano dall'obiettivo di un «[...] graduale superamento del criterio di perimetrazione della vita penitenziaria all'interno della camera di pernottamento»³⁸ che costituisce principio di orientamento della gestione penitenziaria da oltre cinque anni.

2.2.2 Strutture e loro uso

Le condizioni materiali delle strutture non risultano particolarmente critiche, mentre invece appare necessario un ripensamento radicale delle modalità di fruizione di alcuni locali e l'urgenza di provvedere a talune gravi carenze relative agli spazi in comune che incidono molto negativamente sulla qualità della vita detentiva.

Si formulano di seguito le raccomandazioni indirizzate alla Direzione dell'Istituto in relazione alle strutture e al loro uso. Le raccomandazioni sono articolate in raccomandazioni di carattere generale, specifiche per le sezioni detentive femminili e specifiche per le sezioni detentive maschili. Nella parte finale di questa sezione del Rapporto, relativa alla Casa circondariale di Genova Pontedecimo, si approfondiscono poi alcune caratteristiche e alcune criticità tipiche questo Istituto.

Il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di

2.P.4 Migliorare lo spazio dell'area verde annessa alla sala colloqui e incrementare il suo uso, consentendone una fruizione generalizzata e svincolando tale possibilità da logiche di carattere premiale.

Come già accennato, l'area verde per i colloqui con le famiglie in cui sono presenti dei minori è scarsamente utilizzata. Lo conferma anche l'erba alta che la delegazione ha potuto vedere, segno che

³⁸ Circolare DAP 3594/6044 del 25.11.2011.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

per lungo tempo lo spazio era rimasto inutilizzato. La ragione è rinvenibile nel fatto che la possibilità di svolgere i colloqui all'aperto nell'area dedicata, lungi dall'essere concepita come un diritto dei bambini, è invece considerata come un premio discrezionalmente elargito³⁹. L'avviso a firma della Direzione dell'Istituto datato 11.06.2015 affisso su una delle bacheche all'ingresso di un reparto detentivo specifica infatti che per accedere ai colloqui nell'area verde occorre avere un «comportamento regolare». Colpiscono anche le altre limitazioni che ne riservano l'uso solo ai detenuti con un fine pena non superiore a tre anni e con figli di età non superiore ai dieci anni. L'area verde è inoltre esclusa del tutto per gli imputati.

Il Garante Nazionale esprime grande perplessità rispetto a tali criteri limitativi dell'esercizio di un diritto senza rispondere a nessuna reale esigenza dell'Amministrazione e incuranti del superiore interesse del minore, in particolare di quello che abbia compiuto dieci anni di età. Del tutto ingiustificata e incomprensibile risulta poi la previsione di avere un fine pena non superiore a tre anni.

2.P.5. Rimuovere le schermature dalle finestre.

Le schermature alle finestre, previste per i detenuti sottoposti a passati regimi detentivi erano finalizzate a evitare contatti a distanza con familiari o persone esterne che dalla strada potevano comunicare con i reclusi. Oggi l'Istituto ha cambiato radicalmente connotazione e tali schermature, che affacciano su spazi aperti e distanti, non trovano più alcuna giustificazione. Alcune finestre schermate, inoltre affacciano sui cortili interni dei passeggi.

Si rammenta che il secondo comma dell'articolo 6 r.e. stabilisce che «Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce». Pertanto, la presenza delle schermature appare non solo inutile, ma anche vessatoria, in quanto impedisce il passaggio della luce e dell'aria, senza nulla aggiungere in termini di sicurezza.

2.P.6 Individuare con urgenza una stanza idonea per le lezioni dell'Istituto odontotecnico, attualmente allocato in una stanza molto piccola, priva di finestre, senza luce né areazione, del tutto inadeguata alla sua funzione. Migliorare i locali delle sale polivalenti presso la cosiddetta "zona fondi".

I piani inferiori dell'Istituto, denominati rispettivamente "zona fondi 1" e "zona fondi 2", sono occupati da aule per lo svolgimento di attività scolastiche o trattamentali.

³⁹ Ciò in contrasto con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa tra il Ministro della giustizia, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione "Bambinisenzasbarre Onlus".



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'aula in cui si svolgono le lezioni dell'Istituto odontotecnico (nove iscritti al momento della visita) è molto piccola, angusta e buia. Il locale è privo di finestre e quindi senza areazione. Tali condizioni sono del tutto al di sotto degli standard comunemente accettati e richiedono un intervento immediato al fine di cambiare l'aula e consentire a studenti e insegnanti di svolgere le lezioni in un ambiente adatto. Tale Istituto oltretutto svolge una funzione importante poiché unisce l'insegnamento delle tecniche di odontoiatria alla realizzazione di protesi per gli stessi detenuti che ne hanno bisogno. Esperienza, quindi, da valorizzare.

Si invita inoltre la Direzione a migliorare l'arredo dei locali delle aree della cosiddetta "zona fondi", data la presenza nei giorni della visita di sedie rotte e tavoli malandati. È opportuno altresì trovare una soluzione per impedire il riflesso della luce nella sala dei laboratori di informatica più dignitosa di quella attuale che, come già riportato, consiste nell'incollare vecchi giornali ai vetri.

2.P.7 Adottare misure per garantire la riservatezza ai detenuti durante i colloqui telefonici.

I colloqui telefonici avvengono in un corridoio dove sono posti gli apparecchi appesi al muro e protetti solo da una cornice di plexiglass che non assicura la riservatezza del colloquio stesso, né protegge dai rumori dell'annessa sezione detentiva.

2.P.8 Attrezzare almeno un campo sportivo polivalente per la popolazione detenuta.

Nonostante gli ampi spazi esterni, nell'Istituto non ci sono campi per attività sportive. Gli uomini giocano a calcio nei passeggi che sono pavimentati con piastrelle lisce del tutto inadatte al gioco. Secondo quanto riportato da alcuni operatori di Polizia penitenziaria sono molti, infatti, gli incidenti dovuti alla pavimentazione scivolosa. Quale attrezzatura dello spazio per i passeggi riservato alle donne era disponibile nei giorni della visita una rete da palla a volo da montare; tuttavia le donne detenute hanno riferito di non avere la disponibilità di una palla.

Si ricorda che l'attività sportiva è uno degli elementi centrali per mantenere un rapporto positivo con il proprio corpo e quindi anche un positivo equilibrio con sé stessi. In quanto tale va resa possibile e valorizzata⁴⁰. Questa indicazione è ancora più urgente nella Casa circondariale di Genova Pontedecimo dove non esiste una palestra nella sezione femminile e risulta piuttosto difficile aprire la nuova palestra nella sezione maschile, trattandosi di fatto di un locale di passaggio.

2.P.9 Riattivare un sistema di posta interna che consenta di scriversi tra reparti maschili e femminili senza dover ricorrere alla posta esterna.

⁴⁰ Si veda in merito il Rapporto finale del Tavolo n. 9 *Cultura, istruzione, sport* degli "Stati generali dell'esecuzione penale" disponibile sul sito www.giustizia.it.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Diversi detenuti hanno lamentato la disattivazione del sistema di posta interno. Per scriversi da una sezione all'altra i detenuti devono usare la posta normale che impiega una media di cinque giorni per fare pochi metri.

2.P.10 Creare nell'area demaniale un parcheggio per i famigliari che consenta loro di arrivare all'Istituto senza dover percorrere a piedi la rampa in salita.

L'Istituto è distante dal centro abitato, è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, è posto quasi alla sommità di una collinetta. Dato l'ampio spazio di cui gode nell'area perimetrale appare incongruo costringere i familiari (a volte genitori anziani o figli piccoli) a compiere un tratto a piedi con forte pendenza in salita, spesso con il peso del "pacco" da recapitare al congiunto detenuto.

Raccomandazioni specifiche su strutture e loro uso per la sezione circondariale ordinaria femminile

Con specifico riguardo alla sezione circondariale ordinaria femminile **il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di**

2.P.11 Individuare e attrezzare dei locali dove allestire le sale per la socialità in modo funzionale rispetto al numero delle donne detenute.

La socialità certamente non può avvenire, come riferito alla delegazione, in corridoio o all'interno delle stanze detentive ma richiede locali e arredi adeguati. Oltre a individuare e allestire spazi per la socialità, si dovrà provvedere ad attrezzarli, in modo che non siano semplicemente uno spazio di inattività, seppur fuori dalla stanza detentiva.

2.P.12. Allestire in tempi rapidi una palestra per le donne.

La cyclette posta in uno dei passeggi non può essere sostitutiva alla possibilità di usufruire di una effettiva palestra, né può considerarsi alternativa al campo sportivo esterno oggetto della raccomandazione 2.P.8 del presente Rapporto.

2.P.13 Disporre l'apertura dei blindi nelle 24 ore durante tutto l'anno.

Da quanto è stato riportato alla delegazione durante la visita, i blindi anche della sezione aperta vengono chiusi la sera. Ciò, se rispondente all'effettiva situazione, contrasterebbe con indicazioni fornite dallo stesso DAP.⁴¹

⁴¹ Circolare n. 3663/6113, GDAP- 355603 del 23 ottobre 2015.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Raccomandazioni specifiche su strutture e loro uso per la sezione cosiddetta “protetti promiscua”

Con specifico riguardo alla sezione maschile cosiddetta “protetti promiscua” **il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell’Istituto di**

2.P.14 Attrezzare le stanze di socialità.

Al momento della visita le stanze per la socialità apparivano spoglie ed estranianti, prive di ogni possibile attività, con solo una sedia e un tavolino, ingombre di stendini con i panni ad asciugare. Difficile fare socialità in piedi, in mezzo ai panni stesi, senza nulla.

2.P.15 Rendere disponibili i nuovi attrezzi da ginnastica, attualmente allocati in un ambiente che difficilmente potrà essere utilizzato come palestra.

Da oltre due mesi i nuovi attrezzi ginnici sono stati posti nell’area che dovrebbe diventare la nuova palestra: si tratta di una zona che collega il reparto cosiddetto “protetti promiscui” all’ufficio matricola. È quindi un luogo di passaggio, chiuso da un lato da un cancello e tuttora usato solo come deposito. La palestra quindi non è stata mai aperta proprio perché posta in un ambiente inadatto allo scopo.

2.P.16 Allestire una sala socialità per l’area collocata al piano terra specificatamente destinata ad alcune persone protette.

Nella sezione al piano terra vi è un’area ove sono allocate quattro camere detentive che ospitano quattro persone protette non rientranti nell’art. 609 bis c.p. che sono separate dagli altri detenuti. L’area non dispone di un locale per la socialità che viene pertanto svolta all’interno delle celle o nel piccolo corridoio particolarmente buio e non areato poiché privo di finestre.

2.2.3 Diritto di difesa

La delegazione ha osservato con disappunto che il modulo – di cui peraltro ha acquisito copia – che i detenuti devono compilare per richiedere l’autorizzazione a effettuare colloqui telefonici, impone al richiedente l’esplicitazione dei motivi in caso di telefonate straordinarie o con l’avvocato.

Il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell’Istituto di

2.P.17 Riformulare il modulo predisposto per la richiesta di colloqui telefonici in modo da evitare limitazioni alle telefonate con i difensori.

Il Garante Nazionale ritiene che la richiesta di esplicitazione delle motivazioni alla base della domanda di autorizzazione possa essere lesiva del diritto di difesa. Sul punto, si richiama la pronuncia della Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2013, che ha chiaramente indicato come i colloqui telefonici con il



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

difensore non possano subire alcun tipo di limitazione nemmeno nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui al 41 bis.

2.2.4 Conoscenza dell'Istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Durante la visita è apparsa evidente la non conoscenza dell'Istituzione del Garante Nazionale, dei suoi compiti e dei suoi poteri. Ciò ha comportato – come già accennato - difficoltà nell'accesso in Istituto, nei colloqui riservati con i detenuti, nel ricevere la documentazione richiesta.

Il Garante Nazionale non ritiene di dover segnalare gli specifici episodi avvenuti in quanto non considera che possano essere valutati sotto un profilo disciplinare relativamente ai singoli, considerata l'ancora scarsa conoscenza dell'Istituzione, nella Casa circondariale di Genova Pontedecimo, anche a livello apicale.

Il Garante Nazionale raccomanda, pertanto, alla Direzione dell'Istituto di

2.P.18 assicurare con urgenza al personale dell'Istituto informazioni sul Garante Nazionale, attraverso la diramazione della circolare del DAP del 18 aprile 2016 n. 3671/6121, "Istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: compiti e poteri".

Al di là della scarsa familiarità dell'Istituto con organismi di controllo indipendente quali il Garante regionale (appunto assente) o il Garante comunale (anch'esso assente), spiace rilevare alcune difficoltà riscontrate dalla delegazione nel corso della visita siano state talvolta dettate anche da atteggiamenti e comportamenti che sono andati oltre la non conoscenza dell'Istituzione. Nel corso della visita, in diverse occasioni, il personale ha manifestato una certa resistenza ad assecondare le richieste del Garante Nazionale e a rispettare il suo potere (a) di visita a ogni locale, (b) di accesso alla documentazione e (c) di effettuare colloqui riservati con tutti i detenuti.

2.2.5 Efficienza organizzativa e Regolamento interno di Istituto

Come accennato in premessa, un'ulteriore criticità rilevata dalla delegazione nel corso della visita riguarda gli aspetti amministrativi della gestione che è apparsa lenta nel reperimento dei dati e della documentazione richiesta.

Pertanto, il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione di

2.P.19 Istituire e tenere regolarmente i registri interni dell'Istituto.

L'Istituto manca dei registri idonei a fornire con chiarezza e rapidità documentazione e rappresentazione degli eventi più rilevanti.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Non esiste il registro dei procedimenti disciplinari: i singoli casi sono riportati in altrettanti singoli fascicoli e, pertanto, manca un atto documentale che renda la rappresentazione dinamica e consequenziale delle vicende di rilievo disciplinare.

Il Registro dei colloqui con il comandante è del tutto carente di annotazioni: dall'inizio dell'anno 2016 fino alla data della visita (ottobre 2016) risultano annotati soltanto quattro colloqui nel solo mese di luglio, tutti sottoscritti dal vicecomandante. Il dato tuttavia contrasta con quello fornito verbalmente dal comandante stesso che ha riferito di colloqui con la popolazione detenuta pressoché quotidiani.

Tuttavia la carenza documentale più rilevante si è registrata nell'area sanitaria: manca la registrazione degli eventi che hanno coinvolto l'attenzione sanitaria, esiste esclusivamente un raccoglitore delle prescrizioni mediche o infermieristiche giornaliere, divise mese per mese.

La responsabile del servizio sanitario ha peraltro riferito alla delegazione che è in corso di elaborazione una carta dei servizi per le persone detenute. Il Garante Nazionale ringrazia fin d'ora per il sollecito invio di tale carta, una volta redatta.

Deve inoltre essere adottato il Regolamento interno di Istituto da diffondere alla popolazione detenuta, anche in diverse lingue, considerata la significativa presenza di detenuti stranieri.

2.P.20 Istituire una modalità di registrazione delle istanze presentate dai detenuti idonea a assicurare il loro ricevimento, la tracciabilità e la trasparenza nella lavorazione, al fine di evitare smarrimenti di istanze.

Attualmente, la modalità di consegna mediante inserimento delle istanze in una sorta di buca delle lettere collocata all'ingresso di ogni sezione detentiva non offre alcuna garanzia ai detenuti, che in caso di smarrimento non hanno alcuna possibilità di dimostrare l'avvenuta presentazione.

2.2.6 Migliore utilizzo di personale

È stata più volte riportata alla delegazione nel corso della visita la carenza di personale rispetto all'area del trattamento. A quanto si è appreso, dei tre funzionari della professionalità giuridico-pedagogica assegnati all'Istituto (a fronte di quattro posti previsti in pianta organica), un'unità – peraltro con funzioni di capo dell'area trattamento – risulta applicata per tre giorni alla settimana, presso la Casa di reclusione di Chiavari. Come contromisura di sostegno, l'Istituto si avvale della professionalità di un funzionario addetto all'Ufficio stralcio della dismessa Casa circondariale di Savona.

Pertanto il Garante Nazionale invita il Provveditorato di Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta a valutare la situazione al fine di far fronte a tale carenza.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.2.7 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

Contesto della visita

La delegazione è stata accolta dal direttrice dell'Istituto Maria Isabella De Gennaro e dal comandante di reparto Stefano Bruzzone che hanno fornito alcuni elementi di conoscenza sull'Istituto e sulle sue peculiarità.

Il Garante Nazionale ringrazia per la collaborazione e si augura che in risposta a quanto già esposto in relazione alle criticità incontrate nello svolgimento del proprio mandato nel corso della visita, siano svolte tutte le azioni per accrescere all'interno dell'Istituto la conoscenza e le prerogative dell'organismo di garanzia.

Strutture e loro uso

L'Istituto è di recente costruzione e appare in discrete condizioni generali. Se tuttavia le condizioni materiali della struttura non suscitano particolari rilievi, ad apparire critica è l'inadeguatezza funzionale di alcuni locali destinati alle attività trattamentali e, nel caso del reparto femminile, la totale assenza di ambienti di aggregazione fruibili nella quotidianità. Sul punto sono state precedentemente formulate specifiche raccomandazioni ma preme qui evidenziare alcuni ulteriori elementi di analisi utili a promuovere una riflessione sull'attuale fisionomia dell'Istituto.

La struttura è articolata in un reparto detentivo femminile, tra cui una sezione circondariale a custodia aperta, una sezione ordinaria e una sezione dedicata a donne con prole, e in un reparto detentivo maschile per soli detenuti protetti destinato in massima parte a soggetti autori di reati a riprovazione sociale e in minima parte a soggetti autori di reati comuni.

Alla data del 5 ottobre 2016 a fronte di una capienza regolamentare complessiva pari a 96 posti erano presenti 117 persone detenute, tra cui 59 donne e 58 uomini, con una percentuale media di sovraffollamento pari a 121,88 %. Se si scende tuttavia a verificare la situazione all'interno dei singoli reparti le cifre fotografano dimensioni differenziate del fenomeno, che sommato al dato relativo alla mancata disponibilità di locali adibiti all'uso comune restituiscono un quadro che deve necessariamente essere tenuto in considerazione in una programmazione di iniziative da assumere a brevissimo termine all'interno dell'Istituto.

Le specifiche percentuali di sovraffollamento/affollamento delle sezioni erano le seguenti: 133,33% nella sezione Circondariale a custodia aperta femminile (20 presenze a fronte di 15 posti) e 156,00% nella Circondariale ordinaria femminile (39 presenze a fronte di 25 posti); 119,05 % nella "protetti promiscua" maschile (50 presenze a fronte di 45 posti) e 72,73% nella "protetti promiscua" a custodia aperta maschile (8 presenze a fronte di 11 posti). Inoltre, come già rilevato, il reparto femminile è privo di sale per la socialità e di un locale attrezzato a palestra per lo svolgimento di attività fisica al coperto.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Emerge, pertanto, una elevata contrazione degli spazi destinati alla popolazione detenuta femminile sia rispetto alle camere detentive individuali sia rispetto ai luoghi di socialità o a quelli destinati all'attività sportiva.

A fronte di tali dati, anche dalla lettura del *Progetto di Istituto per l'anno 2016*, colpisce il mancato investimento della Direzione nello sviluppo di soluzioni che attraverso una migliore distribuzione degli spazi riequilibrino la sostanziale situazione di svantaggio vissuta dalla popolazione detenuta femminile totalmente priva della possibilità di fruire di locali di aggregazione. Ciò che in realtà desta ancor prima perplessità sulla questione è l'assenza di una consapevole presa d'atto di una tale evidente criticità mancando nel documento di programmazione (paragrafo 5.1 relativo agli interventi di ridefinizione strutturale e di manutenzione) una valutazione sulle specificità strutturali dei reparti detentivi maschile e femminile. Tra gli interventi messi in cantiere per il 2016 in due casi, proprio relativi all'allestimento di uno spazio per la socialità e di una palestra (da quanto emerge dalla visita all'Istituto evidentemente riferiti al settore maschile), non vi è alcuna specificazione del reparto detentivo di riferimento come se il circuito fosse unico e omogeneo.

Come già detto, a rendere ancor più critica la situazione nel caso concreto è l'abbinamento della sezione femminile con un reparto maschile di una peculiarità tale - quale quello di soggetti responsabili di reati a riprovazione sociale - che, in assenza di specifici progetti mirati, inibisce a monte la possibilità di programmare attività condivise tra i due circuiti nell'ottica di un bilanciamento delle opportunità e delle risorse disponibili nei termini indicati dai lavori degli "Stati generali dell'esecuzione penale"⁴².

A parere del Garante Nazionale è pertanto necessario che come primo fondamentale passo per migliorare le condizioni detentive delle donne ristrette, la Direzione dell'Istituto adotti una progettualità specifica per il reparto detentivo femminile, che tenga conto delle criticità rilevate. In tale percorso appare altresì fondamentale avviare il rilevamento delle peculiari necessità fisiche, psicologiche, professionali e sociali delle donne ristrette come prescritto dalla regola 34.1 delle *Regole penitenziarie europee*⁴³.

Infine, il Garante Nazionale invita la Direzione e il Provveditorato ad attivare progetti che siano idonei a mettere a frutto l'area esterna attrezzando un campo sportivo e promuovendo l'organizzazione di attività lavorative di tipo agricolo. A tal proposito, si guarda quindi con particolare favore ai lavori di

⁴² In merito alla generale condizione detentiva delle donne, nel documento conclusivo, gli esperti osservano «Per quanto riguarda la vita in carcere, si ricorda che i reparti femminili di istituti maschili sono ancor più carenti di risorse degli istituti penitenziari femminili. Giacché il principio della territorialità della pena deve essere salvaguardato, laddove già non si faccia, dovrebbe vigere il principio della condivisione delle risorse offerte alla popolazione maschile. Ovverosia, per portare un esempio, le donne dovrebbero poter partecipare ad alcune attività (corsi di istruzione e formazione, attività ricreative, celebrazioni religiose) assieme agli uomini».

⁴³ La citata regola recita «Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano le detenute donne, le autorità devono porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle onne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione».



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

sistemazione dell'area esterna per la creazione di terrazzamenti finalizzati alle realizzazione di attività orticole previsti nel citato Progetto di Istituto e si auspica uno sviluppo positivo dell'iniziativa.

Qualità della vita detentiva

Il quadro degli elementi raccolti sulla qualità della vita detentiva ritrae una realtà scarna, con alcune iniziative ma solo per pochi, che fatica a tracciare vie di sviluppo e aperture verso l'esterno e che talvolta risulta miope nel non riuscire a valorizzare i percorsi di responsabilizzazione individuale delle persone detenute.

Spunti di valutazione in tal senso sono emersi da: colloqui con le persone ristrette, il confronto con le associazioni del Terzo settore attive a Genova, l'inadeguatezza numerica del personale dell'area giuridico-pedagogica, la complessiva limitata interazione tra la Direzione e la realtà quotidiana delle sezioni.

Un'esperienza particolarmente positiva è il laboratorio di sartoria dell'associazione di promozione sociale "Sc'Art" dove vengono realizzate borse utilizzando materiali da riciclo. È una realtà presente da tempo all'interno dell'Istituto e sta vivendo un momento di importante sviluppo grazie all'assegnazione di nuovi locali e macchinari resisi disponibili a seguito della mancata prosecuzione di un altro progetto di sartoria. Si tratta del progetto 'Sigillo' di rilevanza nazionale che da metà 2015 ha interrotto le proprie attività lasciando in eredità un laboratorio di sartoria pienamente funzionante, che la Direzione dell'Istituto con lungimiranza ha deciso di destinare al potenziamento delle attività a cura di Sc'Art. Si ritiene che tale vicenda sia un positivo esempio di apertura e valorizzazione del mondo del volontariato che ha, peraltro, consentito in maniera proficua il superamento di una criticità.

Relativamente al resto del lavoro, i detenuti vengono impiegati principalmente in attività lavorative domestiche e pochi accedono alle altre attività lavorative gestite da soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria.

In base ai dati forniti dall'Istituto alla data del 7 ottobre 2016 le donne ristrette impiegate risultavano essere in totale 14, di cui 11 occupate in attività lavorative interne (nove in cucina e due in lavanderia), una in art. 21 intramoenia e due semilibere. Gli uomini impiegati ammontavano invece a 26, di cui quattro in art. 21 (tre unità intramoenia e una in art. 21 esterno) e 22 impiegati in attività lavorative interne.

Le attività scolastiche sono articolate in corsi di alfabetizzazione di base, di scuola media inferiore e di scuola media superiore (indirizzo economico-aziendale a cura dell'Istituto Ruffini di Genova e odontotecnico affidato all'Istituto Gaslini sempre di Genova).

Il monte ore complessivo dei professori viene diviso tra maschile e femminile: la compresenza dei due inconciliabili circuiti detentivi determina pertanto irrimediabilmente una forte riduzione delle attività scolastiche a disposizione dei singoli.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Infine, si segnala che nell'ambito dei colloqui individuali intercorsi durante la visita il Garante Nazionale ha ricevuto, reclamo da parte del Sig. F. L. ristretto presso la sezione cosiddetta "protetti promiscua", in merito a difficoltà a ottenere permessi premio da fruire presso la sopraccitata "Casa Mandela". Secondo quanto riferito dall'interessato i permessi autorizzati presso tale struttura sarebbero limitati esclusivamente alle ore diurne.

Il Garante Nazionale è interessato ad acquisire elementi sul caso concreto.

Mediatori culturali

Malgrado l'elevata presenza di stranieri (alla data della visita il 47 % del totale dei presenti) nemmeno alla Casa circondariale di Genova Pontedecimo è garantita una presenza strutturata di mediatori culturali. Secondo quanto si legge nel Progetto di Istituto, a tale carenza si sopperisce con il ricorso al volontariato. La soluzione lascia perplesso il Garante nazionale.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

2.3 CASA di RECLUSIONE “NUOVO COMPLESSO” DI SANREMO

Alla Casa di reclusione “Nuovo Complesso” di Sanremo la delegazione ha svolto una breve visita nella giornata del 20 ottobre.

L’Istituto è in piena fase di riconfigurazione poiché con decreto del ministro del 20 maggio 2016 ne è stata disposta la trasformazione in Casa di reclusione, con annessa sezione circondariale. La transizione comporta una serie di sfide sotto il profilo della riorganizzazione e ridefinizione della sua impostazione generale.

La struttura risente in maniera forte della sua posizione geografica in zona di confine, situata all’estremità occidentale della Liguria e dell’Italia. Le problematiche evidenziate per la Liguria come regione di frontiera sono qui particolarmente accentuate: la presenza di detenuti stranieri è elevata e continuo è il ricambio di personale, soprattutto tra le fila della Polizia penitenziaria. L’Istituto è vissuto dai detenuti come un luogo “remoto”, che i familiari fanno difficoltà a raggiungere anche a causa degli scarsi collegamenti della rete di trasporti pubblici.

Tale fattore pesa anche, inevitabilmente, sulla partecipazione del mondo del volontariato alla vita dell’Istituto, presenza estemporanea e rarefatta che andrebbe al contrario favorita data la carenza di attività trattamentali e la scarsa propensione dell’Istituto a interagire con la società esterna.

Investire in una maggiore apertura verso l’esterno e nel coinvolgimento delle realtà locali alla vita dell’Istituto, significa anche spezzare quella dimensione di “lontananza” e “separatezza” che lo connota.

Si specificano di seguito le raccomandazioni suddivise per aree tematiche, con le relative motivazioni, formulate in relazione alle specifiche criticità rilevate nel corso della visita e si rinvia alla parte finale di questa sezione del Rapporto, per la trattazione di ulteriori aspetti emersi nel corso della visita.

2.3.1 Qualità della vita interna e gestione dell’esecuzione penale

La qualità della vita interna risente, in termini negativi, di un’impostazione chiusa dell’esecuzione penale, delle carenze dell’offerta trattamentale e dell’assenza di collaborazione in forma strutturata e continuativa con il mondo del volontariato.

In merito, il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell’Istituto di

2.S.1 Migliorare la comunicazione con i detenuti dando indicazioni ai funzionari della professionalità giuridico-pedagogica di trascorrere almeno alcuni giorni a settimana all’interno delle sezioni detentive e nei luoghi di svolgimento delle attività trattamentale.

Le persone detenute hanno riferito difficoltà nella comunicazione con le professionalità dell’area



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

trattamentale, dovute al carattere discontinuo dell'interlocuzione e ai lunghi tempi di risposta alle loro istanze. L'alto numero di casi di autolesionismo rilevato nel corso dell'analisi degli eventi critici, sembra, peraltro, essere sintomo di questa mancanza di comunicazione, che si traduce nel "fare urlare il proprio corpo" per trovare quell'attenzione che non si ottiene in altro modo.

La carenza di personale in quest'area, composta da tre funzionari giuridico-pedagogici, di cui uno adibito anche a funzioni amministrative, certamente non agevola un superamento della criticità.

Le difficoltà gestionali, tuttavia, non esimono dal mettere in atto comportamenti organizzativi che siano in linea con il modello detentivo attuale nei termini indicati nel paragrafo 2 D del presente Rapporto. Ciò che non avviene in questo Istituto.

Aumentare la presenza degli educatori nei luoghi di vita dei detenuti, come prevedere visite frequenti alle sezioni da parte del direttore, sono fattori determinanti per conoscere meglio la realtà concreta dell'Istituto e così avviare strategie per prevenire delle condotte autolesive dando l'opportunità di cogliere con tempestività gli aspetti critici dei bisogni di salute delle persone ristrette.

2.S.2 Disporre l'apertura delle camere detentive durante le ore di passeggio, al fine di non pregiudicare la libertà di scelta delle persone detenute e garantire loro almeno le otto ore di apertura delle celle previste dalla custodia ordinaria.

Anche alla Casa di reclusione di Sanremo vige la prassi di chiudere le celle durante le ore destinate alla socialità all'aria aperta.

A tal proposito, si richiama quanto già rilevato per la Casa circondariale di Genova Pontedecimo alla raccomandazione 2.P.3, in merito alla contraddittorietà a criteri organizzativi consolidati e agli effetti negativi rispetto alla qualità della vita detentiva, che tale pratica comporta.

2.S.3 Incrementare la programmazione di attività e opportunità di lavoro e attivare rapporti collaborativi e continuativi con il mondo dell'associazionismo e del privato sociale tenendo presente gli specifici bisogni della popolazione detenuta.

In tutti i diversi circuiti penitenziari presenti in Istituto le attività di tipo lavorativo, culturale, sportivo e ricreativo sono carenti in tutti. Di fatto, solo quelle poche persone che svolgono attività lavorative (prevalentemente di carattere domestico⁴⁴) sono coinvolte in iniziative trattamentali. Per gli altri l'unica alternativa all'inattività in cella è il vuoto dello spazio del passeggio o la cosiddetta sala di socialità, anch'essa priva di qualsiasi opportunità di passare il tempo in maniera costruttiva. Nel nulla

⁴⁴ Le attività lavorative interne risentono peraltro di uno stato di abbandono rispetto alle attrezzature, tanto che, per esempio, secondo quanto riportato alla delegazione, uno dei barbieri si è fatto mandare un rasoio professionale dal padre perché quello fornito dall'Istituto era vecchio e rotto.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

del trascorrere delle giornate la finalità rieducativa della pena appare una formula svuotata di senso. Ciò è inaccettabile, tanto più adesso che l'Istituto è divenuto una Casa di reclusione.

La transizione infatti comporta la necessità di un cambiamento di passo decisivo nell'organizzazione della struttura, che deve tendere alla ricerca di forme di attuazione di progetto e di gestione di effettivi programmi trattamentali anche rapporti più saldi con le Istituzioni locali e le risorse sociali e lavorative. Le occasionali visite degli studenti possono rappresentare un timido segnale di una possibile, ma non ancora sviluppata, progettualità con le scuole.

La scarsa presenza del territorio nella vita della Casa di reclusione di Sanremo appare tanto più grave per la mancanza di prospettive concrete di reinserimento e di "accompagnamento" verso il fine pena, elemento fondamentale per favorire una riduzione della recidiva.

Vanno altresì considerati gli specifici aspetti di peculiarità che connotano la popolazione detenuta dell'Istituto. La forte presenza di stranieri, oltre alla necessità di garantire una presenza organica di mediatori culturali, richiede attività che tengano conto dei loro particolari bisogni e siano in grado di favorire reali percorsi inclusivi, come per esempio l'insegnamento della lingua italiana o la realizzazione di uno sportello di supporto amministrativo per l'espletamento delle pratiche relative al rinnovo dei documenti.⁴⁵

2.S.4 Assicurare alla popolazione detenuta la conoscenza delle regole interne all'Istituto, del tutto carente anche in ragione dell'assenza del Regolamento interno.

Il direttore ha riferito alla delegazione che l'iter di definizione del Regolamento interno dell'Istituto non è mai stato portato a compimento.

Come già raccomandato nella parte introduttiva del presente Rapporto, si evidenzia la necessità di rendere esplicite le regole che disciplinano la vita all'interno dell'Istituto, garantendo l'accessibilità e comprensione delle informazioni anche a persone di lingua madre diverse.

2.3.2 Strutture e loro uso

Con l'eccezione degli ambienti della sezione cosiddetta "protetti - riprovazione sociale", le condizioni generali delle strutture appaiono in linea generale degradate e bisognose di interventi di riparazione e manutenzione.

Pertanto, il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di

2.S.5 Avviare interventi di ristrutturazione e manutenzione delle stanze detentive della prima sezione (circondariale ordinaria) e della sezione cosiddetta "protetti promiscua".

⁴⁵ Sul punto si rinvia a quanto detto al paragrafo 2 B del presente Rapporto.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

La realtà quotidiana di chi vive all'interno di queste sezioni è l'immersione in un contesto ambientale che riflette poca considerazione per chi vi è ospitato, determinando un clima irrimediabilmente sfavorevole per la realizzazione di efficaci percorsi di riabilitazione.

A risultare particolarmente critico è lo stato dei locali annessi alle stanze detentive che fungono da bagno e cucina, con gran parte degli scarichi del water rotti, i rubinetti che non chiudono e le docce con tracce pesanti di muffa e di ruggine⁴⁶. Lo stato di degrado degli ambienti è in qualche caso accentuato da condizioni di sovraffollamento delle stanze, utilizzate per ospitare fino a sei detenuti in 25,2 mq⁴⁷. Situazioni di questo tipo si allontanano sia dagli standard con cui l'Amministrazione penitenziaria calcola la capienza regolamentare degli Istituti⁴⁸, sia dai parametri ridefiniti recentemente dal Comitato per la prevenzione della tortura (CPT)⁴⁹.

2.S.6 inibire l'utilizzo della cella d'isolamento collocata al piano terreno della cosiddetta sezione "protetti - riprovazione sociale" con ridottissimo apporto di luce e aria naturale.

La delegazione ha potuto verificare che al pianterreno del padiglione "protetti riprovazione sociale" accanto alla palestra vi è una camera utilizzata come "cella di isolamento" che non ha apporto diretto di luce naturale poiché la finestra affaccia su un muro posto a pochissima distanza dalla parete dell'edificio.

Malgrado venga riferito che l'uso che ne viene fatto è molto ridotto, al momento della visita la delegazione ha constatato la presenza di frutta e la luce led del televisore accesa, come se la stanza fosse stata fino a poco tempo prima occupata.

Il Garante Nazionale ritiene che questo locale totalmente privo di luce naturale diretta e scarsamente areato sia privo dei requisiti di vivibilità indicati nell'art. 6, comma 2 r.e. e non possa essere in alcun modo utilizzato come stanza detentiva, seppur per un periodo limitato di tempo. Chiede pertanto che

⁴⁶ Si vedano, in particolare, le stanze nr. 5 e nr. 13 della prima sezione e la stanza nr. 3 della sezione cosiddetta "protetti promiscua".

⁴⁷ Il riferimento è alla stanza 3 della cosiddetta sezione "protetti promiscua".

⁴⁸ La circolare ministeriale del 17 novembre 1988 su "Rilevamento dati istituti penitenziari" nel richiamare l'apposito decreto circa l'abitabilità delle camere di detenzione, ribadisce i parametri delle dimensioni delle celle e prevede per le celle multiple per ogni posto 5 mq in più di superficie a partire da 9 mq per il primo posto.

⁴⁹ Si veda *XXV General Report of the CPT, Council of Europe*, paragrafo 85: «*The 4m² per prisoner standard may still lead to cramped conditions when it comes to cells for a low number of inmates. Indeed, given that 6m² is the minimum amount of living space to be afforded to a prisoner accommodated in a single-occupancy cell, it is not self-evident that a cell of 8m² will provide satisfactory living space for two prisoners. In the CPT's view, it is appropriate at least to strive for more living space than this. Thus, the CPT has decided (General Report of the CPT, 2015, page 44) to promote 'desirable' standards regarding multiple-occupancy cells of up to four inmates by adding 4m² per additional inmate to the minimum living space of 6m² of living space for a single occupancy cell: - 2 prisoners: at least 10m² (6m² + 4m²) of living space + sanitary annexed; - 3 prisoners: at least 14m² (6m² + 8m²) of living space + sanitary annexed; - 4 prisoners: at least 18 m² (6m² + 12m²) of living space + sanitary annexed. In other words, it would be desirable for a cell of 8 to 9m² to hold no more than one prisoner, and a cell of 12m² no more than two prisoners*».



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

sia data immediata conferma dell'aver messo fuori uso tale cella d'isolamento.

2.S.7 Rimuovere le schermature delle finestre della sezione cosiddetta “protetti-riprovazione sociale” che appaiono inutilmente vessatorie non affacciando su alcun luogo esterno abitato.

La sezione cosiddetta “protetti-riprovazione sociale” è allocata in un edificio a parte isolato dal resto dell'Istituto dove in origine era ospitato il cosiddetto reparto per collaboratori di giustizia. Considerata questa destinazione funzionale, per esigenze di sicurezza, erano state a suo tempo installate delle schermature, nonostante le finestre non affaccino su aree abitate, e alcune di esse affaccino addirittura sul cortile per il passeggio della sezione stessa.

L'attuale conformazione del reparto rende l'utilizzo di tali apparati del tutto non rispondenti anche a quell'antica motivazione. La privazione di luce e aria che ne deriva, diventa soltanto una pena aggiuntiva non motivata da esigenze di sicurezza.

Come è stato riportato da molti detenuti, d'estate il ridotto passaggio di aria rende la vita in sezione molto pesante, mentre la mancanza di luce si risente nel corso di tutto l'anno. Risultano, peraltro, schermate anche le ampie finestre del locale destinato a cucina per i detenuti del reparto con l'effetto di rendere l'ambiente, di per sé spazioso e ben tenuto, deprimente e poco funzionale.

Il direttore dell'Istituto ha spiegato che esiste un progetto per la rimozione di queste schermature ma che finora non è stato portato avanti. Né ha saputo dare indicazioni sul suo sviluppo.

Il Garante Nazionale, sollecita anche il Provveditorato affinché sia realizzato al più presto l'intervento di rimozione e rammenta che già da qualche tempo⁵⁰ l'Amministrazione penitenziaria ha avviato in tutto il territorio una verifica di tali apparati nell'ottica di un loro generale superamento.

2.3.3 Tutela della salute

La visita non ha avuto come oggetto specifico l'analisi della qualità dell'assistenza sanitaria. Tuttavia, sono emersi alcuni elementi per quanto riguarda il livello e la qualità della collaborazione dell'Istituto con l'ASL e il SERT.

A tal proposito, **il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di:**

2.S.8 Risolvere la persistente criticità dei rapporti con i locali ASL e SERT.

La delegazione è stata colpita dall'assenza di collaborazione, riportata dal direttore, tra l'Istituto e la locale ASL. Ovviamente tale criticità si riflette negativamente sulla vivibilità nell'Istituto stesso, sia per chi vi opera sia per chi vi è ospitato e più in generale sull'effettiva tutela del diritto costituzionale alla

⁵⁰ Vedi circolare GDAP – 0293504 – 2015 del 31.08.2015.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

salute di cui all'art. 32. Ha parzialmente rassicurato la delegazione l'apprendere che un Protocollo di intesa era stato stipulato un mese prima della visita tra la Direzione dell'Istituto e il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria locale. Il Garante auspica che possa instaurarsi una situazione più positiva e che questo si rifletta anche nel rapporto particolarmente problematico con il locale SERT. Auspica altresì che vengano superate difficoltà che, in base a quanto riportato dal direttore, attengono a diverse interpretazioni, da parte della Direzione dell'Istituto e della Direzione della Azienda sanitaria locale, circa la tutela della privacy dei dati delle persone detenute. Il Garante Nazionale tuttavia ribadisce l'assoluta necessità di rispettare la sensibilità dei dati connessi alla situazione sanitaria e implicitamente agli stili di vita delle persone ristrette ed è certo che in tale direzione si muoverà il rapporto ora ricostruito.

2.3.4 Diritto di difesa

La comunicazione telefonica con i difensori è stata rappresentata come problematica dalla gran parte delle persone detenute nell'Istituto.

In esito a quanto emerso nel corso della visita, **il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione dell'Istituto di**

2.S.9 Modificare l'ordine di servizio n.192/NC del 1 giugno 2010 eliminando i limiti attualmente imposti alle comunicazioni telefoniche con i difensori.

In tale ordine di servizio, fornito in copia alla delegazione e che non risulta aver subito aggiornamenti, i colloqui telefonici con i difensori sono autorizzati solo per «quei detenuti **che non abbiano possibilità di svolgere incontri con i propri difensori, oppure che necessitano di effettuare comunicazioni urgenti all'avvocato dovute a incumbenti processuali**» (il neretto è nel testo dell'ordine di servizio). Lo stesso documento precisa in seguito che «Sarà cura pertanto dell'ufficio comando verificare che il legale che il detenuto intende contattare appartenga ad un foro esterno alla provincia di Imperia, oppure che siano presenti documentati incumbenti processuali».

L'ordine di servizio richiama la circolare del D.A.P. n.GDAP-0177644-2010 su "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi" che al punto 2) Miglioramento dei contatti con la famiglia, il mondo esterno e la difesa, ha l'obiettivo di favorire i contatti con la difesa sia per i nuovi giunti («il nuovo giunto non deve incontrare alcun impedimento, che non sia previsto dalla legge o dalla competente autorità giudiziaria, nell'allacciare contatti con un difensore») che per gli altri detenuti («Tenuto conto della rilevanza che riveste l'assistenza difensiva nell'equilibrio individuale complessivo della persona detenuta, si invitano le direzioni a fare un utilizzo ampio di questo loro potere discrezionale, consentendo telefonate ulteriori con i difensori – rispetto ai limiti ordinari – a quei detenuti che non abbiano possibilità di svolgere incontri, oppure che necessitino di effettuare comunicazioni urgenti all'avvocato dovute a incumbenti processuali»).



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Ne consegue quindi, che l'ordine di servizio, oltre a mostrare profili di incongruità con gli obiettivi dichiarati nella circolare del DAP richiamata, tendenti a favorire i contatti telefonici e non a reprimerli, costituisce una lesione all'esercizio del diritto di difesa.

Ciò si aggiunge al fatto che la nuova geografia giudiziaria comprende nel circondario di Sanremo anche sedi considerevolmente lontane dalla Casa di reclusione.

L'attribuzione all'Ufficio comando del giudizio sulla sussistenza di incombenti processuali oltre a costituire una ingerenza nello svolgimento del diritto di difesa e nel rapporto tra assistito e difensore, espone gli operatori all'assunzione di un compito improprio rispetto al quale non sono sufficientemente tutelati.

2.3.5 Formazione del personale

La localizzazione della struttura generalmente molto distante dai luoghi di origine degli operatori determina un loro elevatissimo ricambio, dovuto alla mobilità in uscita di coloro che legittimamente riescono a ottenere il trasferimento. Secondo quanto riferito dal direttore dal 2011 a oggi il turn over del personale di Polizia penitenziaria nell'Istituto di San Remo è stato pari al 70%, interessando soprattutto gli operatori con maggiore anzianità di servizio. In molti casi, le sostituzioni sono avvenute con giovani agenti provenienti dall'Esercito che, pur avendo una solida preparazione sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza, necessitano di specifica formazione per quanto riguarda gli aspetti relazionali con la popolazione detenuta. **Il Garante Nazionale, pertanto, raccomanda alla Direzione dell'Istituto di:**

2.S.10 Assumere ogni iniziativa volta a curare la formazione del personale, in particolare di Polizia penitenziaria.

2.S.11 Garantire condizioni di alloggiamento dignitose al personale di Polizia penitenziaria che usufruisce delle caserme.

La situazione sopra evidenziata ingenera la necessità di dare massima importanza alla formazione e allo sviluppo professionale del personale al fine di garantire professionalità adeguate e corrispondenti ai ruoli e alle responsabilità.

Inoltre, la maggior parte delle giovani leve vive nelle caserme personale, rimanendo in particolar modo esposta al rischio di subire gli effetti de-socializzanti dell'ambiente penitenziario che finisce per essere luogo di lavoro, di relazioni e in generale di vita. A tal proposito, si richiamano le specifiche raccomandazioni e considerazioni svolte nel paragrafo "Dignità e formazione del lavoratore" del presente Rapporto.

Infine, secondo quanto riportato dal direttore, tra il personale di Polizia penitenziaria in servizio, mancherebbero i ruoli intermedi, quali sovrintendenti e ispettori e i turni serali sarebbero quindi per lo più affidati agli assistenti capo con una maggiore anzianità di servizio. Pertanto il Garante Nazionale



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

invita il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Provveditorato regionale a valutare la situazione al fine di far fronte a tale carenza.

2.3.6 Ulteriori considerazioni e aspetti esaminati

La delegazione è stata accolta dal direttore dell'Istituto Francesco Frontirè che ha fornito alcuni elementi di conoscenza della struttura nel corso di un approfondito incontro.

Della sua collocazione periferica e isolamento si è già detto, ma si sottolinea l'importanza di promuovere un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico che collegano la Casa di reclusione alla città. Le poche corse nei giorni feriali e nessuna la domenica⁵¹ sono un forte disservizio sia per i familiari che per il personale che accede quotidianamente all'Istituto o vive all'interno delle caserme. Devono pertanto essere coinvolte le Istituzioni locali per la ricerca di una soluzione definitiva alla problematica.

Attualmente l'Istituto è organizzato nelle seguenti sezioni: prima accoglienza, circondariale ordinaria, tre sezioni di reclusione (ordinaria, infermeria e isolamento), transito, due sezioni di protetti ("protetti-promiscua" e "protetti-riprovazione sociale"), sezione per le persone in art.21 e sezione semiliberi/semidetenuti.

La capienza regolamentare è di 214 posti e al momento della visita ospitava 235 persone, di cui 5 in semilibertà e 4 in regime di lavoro esterno.

Quasi il 50 % dell'intera popolazione detenuta dell'Istituto è composto da detenuti di origine straniera, provenienti soprattutto dai paesi del Maghreb (Tunisia, Marocco, Algeria) e dell'Europa dell'Est (Romania e Albania).

Come indicato in linea generale per tutti gli Istituti liguri visitati, tale peculiare connotazione va affrontata tenendo presente le particolari necessità delle persone straniere ristrette, relativamente all'esigenza di fruire di servizi di mediazione culturale, al rinnovo dei documenti e alla sfera religiosa.

Richiamando le raccomandazioni formulate nel presente Rapporto in relazione a ciascuno dei sopraindicati aspetti, si mettono in luce gli elementi di criticità rilevati a Sanremo.

Nemmeno a Sanremo, come presso le Case circondariali di Genova, è presente un servizio strutturato di mediazione culturale che è assolto mediante un rapporto di collaborazione a chiamata di un mediatore di nazionalità marocchina.

Sotto il profilo dei bisogni attinenti alla sfera religiosa, si rileva che per la popolazione detenuta di fede musulmana non accede dall'esterno alcun assistente alla preghiera, che viene invece guidata dalle persone detenute stesse. Si evidenzia che nelle linee indicate degli "Stati generali dell'esecuzione

⁵¹ Il pullman che porta dalla città alla Casa di reclusione prevede nei giorni feriali solo cinque corse (alle 6.50, alle 7.40, alle 9.30, alle 14.30 e alle 17.30) e nessuna la domenica, a differenza del pullman che arriva al cimitero (distante 2km) e che prevede il doppio delle corse.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

penale” per una strategia di contrasto alla radicalizzazione è messa in risalto, tra gli altri interventi da adottare, «la necessità di coinvolgere la società esterna, ossia gli assistenti volontari, i ministri del culto e le guide della preghiera (imam), evitando così che alcuni detenuti assurgano a posizioni di leadership».

Il Garante Nazionale chiede all’Amministrazione centrale e locale chiarimenti e commenti su questo aspetto.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

3. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA – CARABINIERI

3 A Preparazione della visita

Il Garante Nazionale ha già avviato un'interlocuzione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione di una precedente visita interregionale, riscontrandone la piena collaborazione. Anche in occasione di questa visita regionale il Garante Nazionale ha comunicato la volontà di procedere alla visita di alcune dipendenze territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ha pertanto richiesto, nel quadro della cooperazione con le Istituzioni coinvolte, di fornire l'elenco dei luoghi dell'Arma aventi la disponibilità di camere di sicurezza, con l'indicazione del numero delle stesse, della capienza ufficiale, della loro ubicazione. Ha chiesto inoltre che venissero avvisati i Comandi della Liguria circa la possibilità di una visita da parte del Garante Nazionale, informandoli altresì dei poteri a esso attribuiti dalla norma nazionale e sovranazionale⁵².

3 B Elementi di analisi durante la visita

Gli elementi di valutazione analizzati dal Garante Nazionale applicabili sia alle camere di sicurezza in uso al Ministero della Difesa sia a quelle che si trovano presso le sedi delle Forze di Polizia fanno riferimento a standard europei definiti dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti o pene inumani o degradanti - CPT⁵³ e si declinano su vari aspetti⁵⁴.

Innanzitutto l'adeguatezza strutturale di un ambiente che ospita una persona, sia pure per un giorno. Lo spazio, la luce, la presenza di servizi, la presenza di un bottone di allarme in caso di necessità devono essere tali da rispettare la dignità della persona privata della libertà e consentire la tutela della sua salute e incolumità.

Inoltre si impone un'adeguata gestione della persona che sosta in un luogo considerando la durata della privazione della libertà e il contesto.

⁵² Rispettivamente decreto-legge 146/2013 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT) con deposito degli strumenti di ratifica il 3 aprile 2013.

⁵³ Si veda in particolare quanto elaborato nel Secondo Rapporto Generale del CPT (documento CPT/Inf (92)3) riportato nel documento "CPT standards" accessibile alla seguente pagina web <http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf>.

⁵⁴ Tali elementi sono stati approfonditi nel Rapporto sulla visita in Calabria dal 10 al 15 aprile 2016, pubblicato sul sito del Garante Nazionale (www.garantenpl.it) unitamente alla Risposta del Ministero dell'Interno del 7 settembre 2016 e nel Rapporto sulla visita nelle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia anch'esso pubblicato sul sito del Garante Nazionale.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Occorre poi che la persona privata della libertà possa accedere ai propri diritti, attraverso la conoscenza di essi in una lingua comprensibile, attestando con firma di essere stata informata. I diritti in questione sono quelli considerati fondamentali dalle normative europee e devono poter essere esercitati sin dall'inizio della privazione della libertà.

Alla persona deve infatti essere assicurato l'accesso a un avvocato a sua scelta, salvo i casi in cui occorra assicurare un avvocato d'ufficio a causa delle condizioni economiche; in tale ipotesi il soggetto deve poter accedere a liste definite dall'Ordine degli Avvocati che devono essere disponibili presso l'Ufficio dove si trova la camera di sicurezza. Deve essere inoltre assicurato il diritto alla notifica a un parente o altra persona di fiducia dell'avvenuta privazione della libertà. Ove ragioni investigative non lo consentano, esse devono essere motivate e risultare dal fascicolo personale della persona fermata.

Parimenti devono essere riportate nel fascicolo personale le condizioni di salute riscontrate, onde prendere eventuali provvedimenti necessari ed evitare possibili future contestazioni da parte dell'interessato, e ciò anche nei casi in cui deve essere assicurata la continuità dei trattamenti sanitari in corso.

La delegazione del Garante Nazionale deve pertanto osservare che sia stato rispettato l'effettivo esercizio dei diritti esposti, anche attraverso il riscontro documentale.

Ovviamente se vi siano state denunce di maltrattamenti o di altri episodi critici, oltre a richiedere la relativa documentazione, la delegazione assumerà tutte le informazioni utili dai funzionari e dagli agenti presenti in occasione della visita.

In relazione al contesto specifico della visita, nel corso dell'attività di monitoraggio condotta presso le strutture penitenziarie, è risultato che alcune persone hanno riferito al Garante Nazionale (per esempio presso la Casa circondariale di Genova Marassi) di non aver avuto accesso all'avvocato e di non aver avuto la possibilità di comunicare a terzi la propria privazione della libertà, all'atto dell'arresto o del fermo. Anche alla luce di quanto riportato e al fine di tutelare gli operatori da eventuali false informazioni **il Garante Nazionale raccomanda alle Autorità di pubblica sicurezza di intensificare il proprio sforzo affinché le persone siano messe in grado di comprendere e di esercitare sempre i propri diritti e che di tutti gli aspetti di tutela dei diritti delle persone private della libertà siano opportunamente informati coloro che, a diversi livelli di responsabilità, operano nei Comandi e nelle Stazioni dei Carabinieri.**

Il Garante Nazionale ritiene altresì fondamentale la diffusione capillare della informazione inerente l'esistenza di questo nuovo Organismo e le sue prerogative, in quanto, in occasione di alcune visite, i preposti alla vigilanza o alla prima accoglienza, hanno avuto comportamenti diffidenti nei confronti della delegazione, probabilmente dovuti alla mancanza di conoscenza dell'Istituzione e dei suoi compiti.

Il Garante Nazionale confida pertanto nell'adozione e diramazione di una circolare sul Garante Nazionale presso tutte le articolazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

3.1 LE STRUTTURE VISITATE

3.1.1 Stazione Carabinieri di Genova via Maddalena

La visita alla Stazione dei Carabinieri di Genova via Maddalena si è svolta il 18 ottobre dalle ore 19.30 alle 20.30 circa. La delegazione è stata accolta dal Comandante della Stazione, Maresciallo Giuseppe Cotugno.

Le camere di sicurezza non sono utilizzate in quanto non agibili e sono usate per custodire i reperti derivanti dai sequestri a seguito di attività di Polizia giudiziaria. Tale circostanza è stata verificata dalla delegazione. Alla delegazione è stato riferito che le stesse non sono utilizzate da almeno dieci anni.

All'interno della Stazione vi è una stanza di transito utilizzata per l'attesa e la perquisizione dei fermati, in una zona ricavata all'interno di un ambiente più grande tramite due pareti mobili e una porta al fine di garantire la privacy. Le luci sono artificiali e vi sono tre sedie collegate una all'altra.

La delegazione ha chiesto informazioni circa l'eventuale esistenza di un registro cartaceo degli arrestati e/o dei fermati che però non viene tenuto anche se gli arresti sono desumibili dai verbali che sono conservati anche in formato elettronico. Il Comandante della Stazione a questo proposito ha mostrato l'attività compiuta nel mese di ottobre nel quale si è proceduto a 10 arresti. Gli arrestati sono stati tradotti in un caso direttamente presso una struttura penitenziaria, mentre nei restanti casi sono stati inviati alle quattro camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Forte San Giuliano.

Tenuto conto che in tutta la Liguria vi sono 140 camere di sicurezza, di cui 113 non utilizzate, il Garante Nazionale, quale Istituzione cooperativa, si interroga se non sarebbe utile allestire nuove camere di sicurezza in pieno rispetto degli standard previsti, al fine di evitare inutili ingressi nel circuito penitenziario.

3.1.2 Comando provinciale Carabinieri GENOVA (Forte San Giuliano)

La visita alle camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Forte San Giuliano è stata effettuata il 19 ottobre 2016 alle 18,40. Il Garante Nazionale è stato accolto dal Maresciallo Turco e dal Capitano Marco Comparato, Comandante della Compagnia.

La visita ha riguardato le camere di sicurezza che si trovano al pianterreno nell'ala sinistra dell'ex Forte sede del comando dei Carabinieri. Le camere che sono quattro in tutto, affacciano su un corridoio le cui finestre danno sull'esterno; quindi le celle ricevono, aria fresca e luce in maniera indiretta, attraverso delle grate poste sopra le porte blindate delle celle. Secondo le informazioni fornite dal Comandante e dal suo staff, le celle vengono ridipinte periodicamente e altrettanto periodicamente controllate dalla Azienda sanitaria locale. La delegazione ha visitato le due celle libere, essendo le altre occupate da due persone straniere poste in stato di arresto. È stato controllato il funzionamento



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

dell'interfono tramite il quale le persone private della libertà possono colloquiare con il personale dei carabinieri che risulta essere operativo. È stato riferito che la permanenza massima all'interno delle camere di sicurezza è di 48 ore, durata che si manifesta soprattutto in coincidenza con i fine settimana.

Le celle sono risultate piuttosto spoglie, ma pulite e in ordine, con la disponibilità di un letto in ferro agganciato al pavimento, un materasso ignifugo e una coperta. Per le necessità di pernottamento – secondo quanto riferito – vengono fornite due ulteriori coperte. È stato comunicato altresì che al responsabile del personale di turno per la gestione e sorveglianza delle camere di sicurezza è assegnata, tramite registro di consegna, una chiavetta “precaricata” per la fruizione del distributore automatico di bevande e snack al fine di assicurare agli arrestati una “prima colazione”. La delegazione ha preso visione sia del registro che della chiavetta.

Nel prosieguo della visita la delegazione ha preso visione del registro delle presenze nelle camere di sicurezza, in particolare ha esaminato l'ultimo registro, aperto il 29 settembre 2016. Dall'esame si è evidenziato che alcuni turni di servizio non risultavano firmati; a tale proposito il Comandante ha riportato che le generalità del personale assegnato alla gestione delle camere di sicurezza, sono facilmente desumibili dai fogli di servizio. Ha dichiarato inoltre che l'assistenza medica alle persone arrestate è assicurata sia a livello di guardia medica, per casi meno gravi, sia a livello di intervento del Pronto soccorso per i casi più gravi e urgenti. Nel caso di arresti di cittadini stranieri che non parlano italiano, il Comando si serve di interpreti esterni già presenti in Compagnia e utilizzati per le attività di Polizia giudiziaria.

Le operazioni sono apparse pienamente rispondenti alla normativa prevista e riportate adeguatamente.

In esito alla visita condotta, il Garante Nazionale raccomanda al Comando provinciale dei Carabinieri di Forte San Giuliano

3.C.1 Di sostituire la grata di comunicazione soprastante la porta di blindata di accesso alle camere di sicurezza al fine di garantire in primo luogo un maggiore accesso d'aria e anche un maggiore passaggio della luce nelle ore diurne, in quanto allo stato attuale tale aspetto appare largamente migliorabile al precipuo fine di rendere più vivibile la permanenza, seppur limitata nel tempo, del soggetto arrestato o fermato.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

4 STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

4 A Preparazione della visita

Prima della visita il Garante Nazionale ha notificato al Capo della Polizia la volontà di procedere, in occasione della imminente missione regionale, anche alla visita di alcune Questure e Commissariati e ha pertanto richiesto, nel quadro della cooperazione con le Istituzioni coinvolte che caratterizza l'attività del Garante Nazionale, di fornire l'elenco dei luoghi Polizia delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria aventi la disponibilità di camere sicurezza, con l'indicazione del numero delle stesse, della capienza ufficiale, della loro ubicazione. Ha chiesto inoltre che venissero avvisate le Autorità di Pubblica Sicurezza di tali regioni circa la possibilità di una visita da parte del Garante Nazionale, informandole altresì dei poteri a esso attribuiti dalla norma nazionale e sovranazionale.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha riscontrato la richiesta del Garante inviando l'elenco delle Camere di sicurezza esistenti presso le Questure e i Commissariati delle città di Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Torino, Vercelli.

Nelle regione Liguria sono state indicate le seguenti camere di sicurezza:

- nella provincia di Genova sei camere di sicurezza presso la Questura;
- nella provincia di Imperia sei camere di sicurezza, di cui due presso la Questura (entrambe a tale data disponibili), due presso il Commissariato di Sanremo (entrambe alla stessa data disponibili) e due presso il Commissariato di Ventimiglia (non disponibili poiché da ristrutturare);
- nella provincia di La Spezia due camere di sicurezza presso la Questura (entrambe a tale data disponibili);
- nella provincia di Savona tre camere di sicurezza presso la Questura (tutte a tale data disponibili).

Per gli arrestati e fermati, il commissariato di Ventimiglia utilizza la camera di sicurezza della Polizia di Frontiera di Ventimiglia. La delegazione ha visitato il locale Commissariato.

Come già evidenziato in occasione del Rapporto relativo ad altre visite regionali, la visita a strutture di questo tipo, qualunque sia la specifica Forza di Polizia che le ha in dotazione e ne è responsabile si concentra su alcune questioni.

La prima – e più evidente – questione che si pone visitando una camera di sicurezza è la sua adeguatezza strutturale a ospitare una persona fermata, anche se per un breve periodo di tempo. Da qui l'osservazione dello spazio, delle sue dimensioni, dello stato di mantenimento nonché della possibilità di aria e luce naturale, la presenza di servizi sanitari, la disponibilità di un pulsante che permetta di chiamare l'agente in servizio in caso di necessità: in sintesi di tutti quegli elementi che norme internazionali indicano come necessari per alloggiare una persona privata della libertà



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

personale in condizioni di rispetto della sua dignità, di sicurezza nonché di tutela della sua persona rispetto a rischi autolesivi.

La seconda questione che si pone è il tempo trascorso in tale camera e il numero di persone eventualmente ospitate in essa: da qui l'analisi del Registro delle presenze e nel caso, risultassero più presenze contemporanee la richiesta d'informazione circa la gestione di tale contemporaneità, anche in considerazione degli spazi effettivamente disponibili.

Per ogni persona ospitata deve esistere documentazione contenente l'ordine di privazione della libertà con relativi tempi, lo svolgimento del periodo di alloggiamento nella camera (con orari relativi alle varie fasi, riguardanti gli spostamenti per eventuali attività investigative, l'accesso all'aria se la privazione della libertà si è protratta per 24 ore, la fornitura di un pasto), gli eventuali episodi critici, le informazioni sui diritti e la firma dell'avvenuta informazione da parte della persona privata della libertà⁵⁵.

La terza questione è il controllo sull'accesso ai propri diritti da parte della persona privata della libertà. A tal fine la delegazione consulta Registri e documenti individuali al fine di verificare che ogni persona privata della libertà sia stata informata in una lingua a lei comprensibile dei seguenti diritti che le normative europee pongono come fondamentali e che devono essere assicurati sin dall'inizio della privazione della libertà:

1. diritto all'accesso all'avvocato: alla persona deve essere assicurato l'accesso a un avvocato di sua scelta. Nel caso in cui la persona non abbia un avvocato di riferimento o le sue condizioni economiche o sociali non glielo consentano, deve essere comunque assicurato l'accesso a un avvocato d'ufficio, secondo una lista definita con l'Ordine degli avvocati e disponibile nei diversi Commissariati. Nel caso in cui ci sia un provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria che escluda l'accesso a uno specifico avvocato (indicato dalla persona fermata o arrestata) tale diniego deve essere motivato e incluso nel fascicolo personale della persona fermata;
2. diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento dell'avvenuta privazione della libertà. Anche in questo caso può risultare che per ragioni investigative tale informazione debba essere ritardata o che non sia possibile acconsentire a informare la specifica persona indicata dal soggetto: tali casi devono essere debitamente motivati e tale motivazione deve essere inserita nel fascicolo personale della persona fermata;
3. diritto alla visita da parte di un medico: le condizioni di salute e, più in generale, le condizioni fisiche della persona privata della libertà devono essere debitamente accertate e riportate nel suo

⁵⁵ Per tutti questi aspetti gli standard europei fanno riferimento a quanto elaborato dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT, Strasburgo). Per quanto riguarda la custodia di Polizia si veda in particolare quanto elaborato nel Secondo Rapporto Generale del CPT (documento CPT/Inf (92)3). Gli standard del CPT in lingua italiana sono accessibili alla seguente pagina web: <http://www.cpt.coe.int/italian.htm>



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

fascicolo personale in modo da poter prendere gli eventuali provvedimenti necessari e di tutelare chi è responsabile della privazione della libertà rispetto a possibili future contestazioni. Deve essere assicurata la continuità di trattamenti sanitari necessari eventualmente in corso;

4. diritto a essere informato dei propri diritti: la persona privata della libertà deve attestare con firma di essere stata informata dei propri diritti e di aver compreso il loro contenuto. Ciò sia a tutela dell'effettività dei diritti nei suoi confronti, sia altresì a tutela di chi è responsabile della privazione della libertà.

La delegazione del Garante Nazionale dovrà quindi osservare che tali fasi siano rigorosamente rispettate e soprattutto rigorosamente riportate nella relativa documentazione.

Infine – e questa è la quarta questione – nel caso vi siano denunce di maltrattamenti o di episodi critici, la delegazione richiede la relativa documentazione presente nella struttura visitata e gli ambienti dove si sarebbero prodotti tali episodi, nonché assumerà tutte le informazioni che in merito le saranno fornite dai funzionari e gli agenti presenti in occasione della visita.

Quest'ultimo punto – che realmente e sempre più auspicabilmente riguarda una parte molto minore della propria attività di monitoraggio – rinvia alla necessità di indicare alle Autorità, da parte della delegazione del Garante Nazionale, eventuali situazioni di tensione e di possibile criticità riscontrate in una struttura visitata.

4.1.1 Il Garante Nazionale raccomanda che di tali aspetti di tutela dei diritti delle persone private della libertà siano opportunamente informati coloro che, a diversi livelli di responsabilità, operano nei Commissariati della Polizia di Stato, della Polizia di frontiera, della Polaria e della Polfer.

4.1 LE STRUTTURE VISITATE

4.1.1 Camere di sicurezza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia

In data 20 ottobre sono state visitate le camere di sicurezza presso il Commissariato di Ventimiglia. La delegazione è stata ricevuta dal dirigente del Commissariato di Sanremo Lorenzo Manso, che sostituiva il collega assente per congedo.

Le camere di sicurezza sono due e sono dichiarate utilizzate in quanto inagibili, come peraltro riportato nella comunicazione ricevuta dal Ministero dell'Interno, sin dal 2002.

I locali originariamente adibiti a camere di sicurezza sono stati visionati dalla delegazione che ha osservato che su una delle due porte blindate era affisso un ordine di servizio del 18.07.2008, attestante lo stato di inidoneità dei locali anche a tale data.

Nonostante la dichiarazione di inagibilità, peraltro risalente nel tempo, sono state rinvenute all'interno delle medesime alcune coperte di lana appoggiate sopra la panca in marmo che fungeva da letto. La



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

circostanza potrebbe far ritenere che tali camere sebbene formalmente dichiarate inutilizzabili, possano essere informalmente utilizzate per “appoggiare” temporaneamente la persona arrestata nel corso del disbrigo dei primi atti o semplicemente per farla sedere.

Il Garante Nazionale raccomanda pertanto:

4.1.2 al Commissariato di Ventimiglia di procedere all’effettivo smantellamento delle camere di sicurezza dichiarate inidonee dal 2002, prive dei requisiti minimi di agibilità, procedendo nell’immediato alla rimozione delle porte.

4.1.3 al Ministero dell’Interno, al fine di evitare l’insorgere del fenomeno delle cosiddette “porte girevoli”, di aumentare l’efficienza del sistema prevedendo più camere di sicurezza allestite in pieno rispetto degli standard internazionali.

4.2 Visita al campo di accoglienza per migranti sito a Ventimiglia denominato “Campo Roja”

Come già indicato nel presente Rapporto, nella serata del 20 ottobre una delegazione del Garante Nazionale ha effettuato una breve visita presso il campo di accoglienza per migranti gestito dalla Croce Rossa Italiana presso lo scalo merci di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, denominato “Campo Roja”.

Gli elementi di analisi acquisiti e le considerazioni formulate in merito sono state oggetto di specifica comunicazione indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno.

5 ULTERIORI STRUTTURE VISITATE

5.1 CAMERE SICUREZZA SOTTO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Nel corso della missione, in data 19 ottobre, sono state altresì visitate le camere di sicurezza collocate sotto il Tribunale di Genova. Responsabile di tale struttura è, da molti anni, l’Assistente capo Mauro Mondolivo della Polizia penitenziaria. L’accoglienza e la collaborazione sono state eccellenti e di questo il Garante Nazionale ringrazia.

Dal punto di vista strutturale le camere di sicurezza si trovano in un piano seminterrato, senza luce naturale, senza finestre. La criticità della struttura è evidente anche per il personale che opera con continuità al suo interno. È stato riferito infatti che, nel corso dei mesi estivi, la temperatura degli ambienti diviene insopportabile, anche in considerazione del fatto che questa struttura è posta



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

all'uscita di un tunnel stradale aperto al traffico, nonché delle caratteristiche strutturali dei locali. Le camere hanno la dimensione di 12 metri quadrati (3m × 4 m).Le camere sono tutte uguali e poste lungo due corridoi, ciascuno munito di un bagno doppio. Sono arredate con due panche accostate al muro una di fronte all'altra. I corridoi antistanti le camere sono illuminati con una luce al neon.

Dal punto di vista gestionale, viene riferito che le persone spesso sostano dalla mattina, in base all'orario di udienza, fino al pomeriggio inoltrato. In alcuni giorni nelle camere di sicurezza possono sostare anche 25-30 persone. Per loro non è prevista la fornitura di cibi e bevande, ma soltanto quella di kit igienico per i servizi.

I registri sono tenuti in ordine e sono dettagliati (data, ora, nome, cognome, Istituto di provenienza, autorità giudiziaria, nome dei poliziotti penitenziari che effettuano la traduzione, ora di riconsegna, firma).

Il personale che opera in questa struttura non fruisce di fatto di condizioni lavorative idonee alla tutela della propria salute, sia per quanto attiene l'accesso all'aria e alla luce naturale, che per quanto riguarda la prevenzione di effetti dovuti al microcosmo ambientale che inevitabilmente in tali angusti locali si determina.

Il responsabile ha rappresentato alla delegazione che l'attuale Presidente della Corte d'Appello di Genova, Maria Teresa Bonavia, sta cercando di risolvere il problema dell'insalubrità ambientale delle camere di sicurezza sotto il Palazzo di giustizia di Genova.

In relazione a quanto rilevato nel corso della visita il Garante Nazionale chiede alla Presidente della Corte d'Appello di Genova di conoscere quali iniziative siano state intraprese per risolvere il problema dell'insalubrità delle camere di sicurezza sotto il palazzo di giustizia di Genova. L'ambiente non può definirsi abitabile e dignitoso per le persone che vi lavorano quotidianamente e altresì per coloro che vi sostano, sia pure per un giorno.

5.G.1 Raccomanda altresì al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di attrezzare, nelle more, il locale almeno con un distributore di bevande e snack e di provvedere all'installazione di un impianto di condizionamento "estate-inverno" e di riciclo dell'aria, prima di realizzare interventi strutturali o di predisporre il trasferimento della struttura altrove (auspicabile).

6 INCONTRO CON IL TERZO SETTORE

Nel corso della visita, il 18 ottobre, la delegazione ha incontrato alcuni esponenti del Terzo settore operante negli Istituti penali liguri; in particolare le Associazioni di Volontariato che aderiscono alla "Rete carcere" coordinata dal Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Genova (Arci Genova,



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Afet Aquilone Centro diurno doppia diagnosi, Agorà Consorzio sociale, Crivop Marassi, Ceis Genova, Sp.In Marassi e Pontedecimo, Sc'Art, Veneranda Compagnia di Misericordia, gli Amici di Zaccheo, Comunità di Sant'Egidio, Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Liguria).

La riunione, promossa dal Garante Nazionale e organizzata da Arci Genova, ha avuto un'ampia partecipazione e ha rappresentato un'importante occasione di confronto e scambio sulle esperienze locali e i poteri e le funzioni del Garante Nazionale.

Le Associazioni presenti hanno illustrato alcune iniziative e attività realizzate all'interno degli Istituti, la positiva e consolidata esperienza degli sportelli informativi e la realtà di "Casa Mandela", struttura di appoggio per le persone detenute durante la fruizione di permessi premio.

Durante la discussione sono emerse alcune problematiche riguardo al tema del lavoro e alle relative tutele, ai rapporti con le Direzioni dei vari Istituti e alla capacità o alla resistenza di alcune di esse ad accogliere e valorizzare il contributo del mondo del Volontariato.

Alcune criticità sono emerse relativamente all'esercizio del potere di vigilanza sugli Istituti da parte della Magistratura di sorveglianza. Questo aspetto rischia di determinare il prevalere degli aspetti legati alla sicurezza rispetto all'attività trattamentale in alcune specifiche realtà.

Riguardo all'assenza del Garante regionale e di qualsiasi altra figura di Garante territoriale è stato condiviso l'auspicio che sia al più presto colmata questa lacuna e venga finalmente adottata una normativa regionale in un contesto che peraltro si è rivelato lungimirante e attento al mondo della detenzione finanziando i cosiddetti "Patti di sussidiarietà con il terzo settore" per la realizzazione di interventi di sostegno a persone sottoposte a provvedimenti penali e prevedendo altresì il coinvolgimento dei detenuti nei progetti di servizio civile (legge regionale 11 maggio 2006 n.11).

Il Garante Nazionale plaude all'importante e grande lavoro che il Volontariato, e in generale i soggetti del Terzo settore, svolgono negli Istituti penali liguri, alla professionalità e alla capacità di lavorare in rete da essi espressa.

Ringrazia le persone intervenute nonostante il brevissimo preavviso, e in particolare l'Arci che ha coordinato l'incontro ampiamente riuscito.

7 MANDATO ISTITUZIONALE E COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE

La visita nella Regione Liguria è stata effettuata in ottemperanza al mandato del Garante Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall'art. 1 comma 317 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in ottemperanza altresì alle



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

previsioni di cui agli articoli da 17 a 23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195.

La delegazione era composta dal Collegio del Garante Nazionale, Mauro Palma, Daniela de Robert ed Emilia Rossi, coadiuvati dai componenti dell'Ufficio, Daniela Bonferraro, Alessandro Albano, Elena Adamoli e Massimiliano Bagolini.

Il Presidente

Mauro Palma